

## XXIV.

## TORNATA DEL 30 GENNAIO 1888

## Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Comunicazione d'invito allo scoprimento di una lapide in memoria del generale Nicola Fabrizi — Presentazione di un disegno di legge per l'abolizione di servitù nelle provincie ex-pontificie — Seguito della discussione del progetto di legge per disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti — Lettura ed approvazione degli articoli del progetto dell'Ufficio centrale accettato dal ministro — Prendono parte alla discussione i senatori Griffini, Majorana, Cavallini, Ferraris, Costa, il ministro di agricoltura e commercio ed il senatore Sormani-Moretti, relatore — Presentazione di due disegni di legge, l'uno per concorso speciale a posti di sottotenente nelle armi d'artiglieria e genio negli anni 1888-89-90; l'altro per il computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864 — Approvazione di tutti gli articoli del progetto di legge per i consorzi d'acqua a scopo industriale.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2.

È presente il ministro d'agricoltura, industria e commercio. Più tardi intervengono i ministri della guerra, e dell'istruzione pubblica.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale viene approvato.

**Comunicazioni.**

Lo stesso senatore, *segretario*, VERGA C. legge il seguente sunto di petizione:

N. 14. « Alcuni negozianti di oggetti di arte e di antichità di Napoli fanno istanza al Senato onde ottenere che venga modificata la tassa di esportazione sugli oggetti d'arte e di antichità ».

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione che deve riferire sulla legge relativa.

Il sindaco di Roma ha mandato alla Presidenza una lettera di cui si dà lettura:

« Roma, 26 gennaio 1888.

« *Eccellenza,*

« Venerdì, 3, del prossimo venturo febbraio, ricorrendo l'anniversario del primo movimento insurrezionale di Modena, a cura di questa civica rappresentanza sarà inaugurata alle 11 antimeridiane sul prospetto del palazzo Cenci Bolognetti in via Ara Coeli, la lapide decretata in memoria dell'illustre generale Nicola Fabrizi.

« Mentre ho l'onore d'invitare l'E. V. a volere assistere alla patriottica cerimonia, La prego di voler dare partecipazione della presente agli onorevoli signori senatori.

« Con perfetta osservanza dell'E. V.

« *Il ff. di sindaco*  
« GUICCIOLI.

« *A Sua Eccellenza*  
« *Il Presidente del Senato* ».

**Presentazione di un progetto di legge.**

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola per presentare un progetto di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge intitolato: « Abolizione delle servitù di pascere, vendere erbe, fidare, seminare e legnare nelle provincie ex-pontificie », già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro d'agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà demandato agli Uffici secondo il procedimento ordinario.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti ».

Prego i signori componenti l'Ufficio centrale di prendere il loro posto.

La discussione generale fu chiusa nella passata adunanza; si procederà perciò alla discussione degli articoli.

Si dà lettura del progetto dell'Ufficio centrale accettato dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del seguente

**Art. 1.**

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio promuoverà il rimboscamento od il rinsodamento dei terreni montuosi nel fine di guarentire la consistenza del suolo e di regolare il corso delle acque in un bacino principale, o secondario, o sopra parte di essi.

Il Ministero promuoverà del pari sul lido del mare l'imboschimento delle dune incolte.

Senatore SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SORMANI-MORETTI, *relatore*. A seconda delle dichiarazioni che sono state fatte ieri l'altro nella discussione generale dall'onorevole ministro di agricoltura e dall'Ufficio centrale, si è modificato questo art. 1, giusta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Majorana-Calatabiano, aggiungendo alla voce *rimboscamto*, le parole: *od il rinsodamento* dei terreni. E siccome si convenne essere opportuno, per maggiore chiarezza degli intendimenti della legge, fare sempre in questa seguire la voce *rinsodamento* alla parola *rimboscamto*, così si aggiunse *rinsodamento* in tutti gli altri articoli dove occorreva di ricordarlo esplicitamente; e poichè tali articoli sono parecchi e l'occasione riproducevasi soventi volte, si pensò, per comodo de' signori senatori e della Presidenza nel rileggere, discutere e votare i singoli articoli, di fare nuovamente stampare l'intero progetto di legge quale appunto è stato testè diramato al Senato. Si può leggere pertanto quello...

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È quello appunto che si sta leggendo.

Senatore SORMANI-MORETTI, *relatore*... Sì; ma credetti opportuno avvertire di ciò tutti i senatori presenti, prevenendoli in pari tempo come in quest'ultima ristampa si è tenuto altresì naturalmente conto di tutte le altre, anche minori correzioni o modificazioni, in cui finora convennero e l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio.

PRESIDENTE. Non chiedendo altri la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Approvato).

**Art. 2.**

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio, d'accordo col Ministero dei lavori pubblici, cominciando da quei bacini il cui rimboscamento sia di maggiore urgenza, fa compilare l'elenco dei beni da rimboscare o da rinsodare con relativa stima sommaria, i progetti e le perizie dei lavori, determinando i modi e i termini

per la loro esecuzione e l'ammontare della relativa spesa, nonchè il piano e le spese per la conservazione dei beni dopo il rimboscamento.

Gli elenchi, le stime, i progetti, i piani e le perizie, sentito l'avviso del Comitato provinciale, del Consiglio forestale e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio e trasmessi ai comuni dove i beni sono posti, affinchè, entro il termine di un mese, li pubblicino mediante affissione e della pubblicazione medesima diano avviso a domicilio agli interessati, per mezzo di notificazione eseguita dai messi comunali.

(Approvato).

#### Art. 3.

Entro tre mesi dalla notificazione di cui nel precedente articolo, gli interessati possono presentare al Comitato forestale della provincia i loro reclami. Il Comitato dà avviso intorno ai reclami stessi ed alle domande di modificazioni di progetto.

Il ministro d'agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio forestale ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, delibera sui reclami, approva definitivamente gli elenchi dei beni da rimboscarsi e ne fa eseguire la pubblicazione.

(Approvato).

#### Art. 4.

I terreni compresi negli elenchi definitivi sono sottoposti, quando già non lo fossero, al vincolo forestale stabilito dalla legge del 20 giugno 1877 dalla data della notificazione agli interessati, per mezzo dei messi comunali, del decreto ministeriale di approvazione degli elenchi stessi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari ed ogni altro avente diritto al godimento dei beni vincolati sono individualmente convocati dal prefetto per

deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento.

Se i proprietari che rappresentano almeno  $\frac{3}{5}$  della superficie complessiva dei terreni e metà del loro valore catastale deliberano di riunirsi in consorzio, questo s'intende costituito e sono ad esso applicabili le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, e 6 della legge del 29 maggio 1873, n. 1387 (serie II) e dell'art. 7 del testo unico delle leggi sui consorzi di irrigazione approvato col regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie III).

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboscamento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui nei seguenti articoli 6, 16 e 17.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Griffini ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Accetto in massima le aggiunte che l'onorevole Ufficio centrale ha creduto di fare all'art. 5 del progetto ministeriale, meno una.

Io credo che non convenga di accettare l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, consistente nelle parole *ed ogni altro avente diritto al godimento dei beni vincolati*, che si leggono cominciando dalla seconda linea dell'art. 5.

Io sono d'avviso che quest'aggiunta, non solo non sia necessaria, non solo non sia utile, non solo sia soltanto esuberante; ma credo che possa riescire nociva, che possa creare delle gravi complicazioni, dalle quali non saprei come si potrebbe uscire, senza sostituire l'arbitrio al testo della legge.

Chi sono *questi altri aventi diritto al godimento dei beni vincolati*, che, secondo il testo dell'articolo, dovrebbero essere convocati insieme ai proprietari, e quindi ai proprietari allodiali e ai proprietari enfiteutici, esclusi i direttari?

Quali sono questi altri aventi diritto al godimento dei beni vincolati, che, secondo il testo dell'art. 5 dell'Ufficio centrale, dovrebbero es-

sere convocati dal prefetto, allorquando si dovrà discutere e deliberare intorno alla formazione del consorzio per il rimboscamento?

Non possono essere che gli usufruttuari o gli usuari aventi un *jus in re*, od i conduttori o fittabili aventi un *jus ad rem*, ma che pure avrebbero dritto al godimento dei beni vincolati.

Quale è lo scopo per il quale insieme ai proprietari si dovrebbero convocare tutti questi signori? Devono forse essi contribuire alla spesa per la esecuzione del rimboscamento o del rimboscamento?

E se non debbono contribuire, come ritengo, per la ragione che non potrebbero godere il frutto del rimboscamento, per cosa chiamarli?

Ad onta che non contribuiscano nella spesa, debbono col loro voto influire nelle decisioni che si dovranno prendere? Se non debbono influire, evidentemente è inutile la loro chiamata, e peggio sarebbe se si credesse che col loro voto dovessero influire.

Supposto che essi debbano votare, si presentano queste due ipotesi: o voteranno di conformità, od in opposizione coi proprietari dei fondi sui quali hanno il dritto di godimento.

Se votano in conformità, i loro voti non si potranno mica calcolare in aggiunta a quelli dei proprietari, perchè sposterebbero la maggioranza; se votassero in contraddizione dei proprietari, quale ne sarebbe il risultato?

Forse che essi potrebbero paralizzare l'effetto del voto dei proprietari? Certo no.

Dunque sia che votino in un senso o nell'altro, o il loro voto è inutile, o porterebbe un turbamento che di certo non fu nell'intenzione del proponente la legge e dell'Ufficio centrale di determinare.

Io credo quindi che tutte queste persone non debbano essere chiamate alla riunione.

Lo scopo della riunione qual è?

Di determinare se si vuole o non si vuole il consorzio. Se vi sono tre quinti di proprietari che lo vogliono, il consorzio si delibera, ed i proprietari degli altri due quinti del terreno da rimboschire debbono cedere. Se non si raggiunge il numero dei voti dei proprietari dei tre quinti della superficie da rimboschire, la proposta del consorzio cade.

Abbiamo già visto, che, se facciamo votare questi aventi diritto al godimento, le propor-

zioni dei tre quinti e dei due quinti possono spostarsi, con un risultato inaccettabile.

Dunque io credo che non debbano nemmeno essere chiamati, perchè la loro chiamata non potrebbe essere che nociva, oppure nella migliore delle ipotesi sarebbe inutile.

Ma, mi si potrà rispondere: dunque essi non avranno mezzo di far valere le loro ragioni? Ma c'è l'art. 3 che noi abbiamo già votato, il quale dà diritto alla presentazione dei ricorsi, ed essi potranno ricorrere, potranno far sentire queste loro ragioni.

Se si delibererà la formazione del consorzio, ed essi credessero dal rimboscamento o dall'insodamento del terreno di essere lesi nel loro diritto al godimento, potranno intendersi amichevolmente coi proprietari, e nel caso le intelligenze amichevoli non riescissero, potranno sempre far valere le loro ragioni in sede giudiziaria.

Ma la definizione dei rapporti che devono correre fra i proprietari e gli usufruttuari non deve nè turbare, nè ritardare la decisione sul punto se il consorzio abbia o no a formarsi.

Io a conforto della proposta che ho l'onore di fare al signor ministro, all'Ufficio centrale ed al Senato, che si torni alla prima dizione sopra questo punto, cito un caso analogo nettamente deciso dalla legge, cioè il caso dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. Anche nella formazione della legge del 25 giugno 1865 sulla detta espropriazione, balzò alla mente del legislatore il rapporto tra il proprietario da espropriarsi e gli eventuali aventi diritto al godimento del fondo soggetto alla espropriazione. Ma essendosi veduta anche là la complicazione che sarebbe sorta, ove si fosse data la facoltà ad interloquire, a contrattare in confronto dell'espropriante, anche a questi aventi diritto, si sono esclusi completamente, e si è detto: l'espropriante avrà rapporto col solo proprietario espropriando, e determinerà soltanto in di lui confronto il prezzo del fondo da espropriarsi. L'avente diritto al godimento se l'intenderà col proprietario e definirà in suo confronto i rapporti suoi, li definirà in via amichevole, se sarà possibile, o altrimenti si rivolgerà ai tribunali.

E il comma terzo dell'art. 27 della legge 25 giugno 1865, incarnando questo concetto, così letteralmente si esprime:

« Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti e altri cui spettasse qualche diritto sugli stabili, sono fatti indenni dagli stessi proprietari o possono esperire le loro ragioni nel modo indicato dagli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 ».

Non si tratta dunque di altro che di fare una disposizione analoga, in questa legge, a quella dell'espropriazione forzata per causa di pubblica utilità.

Sarebbe evitato l'inconveniente secondo la proposta ministeriale di questa legge.

L'Ufficio centrale, nel desiderio e, certo, nel convincimento di far cosa utile, ha aggiunto le riportate parole, ma io confido che esso medesimo comprenderà non essere possibile di superare le ragioni da me esposte, e, per parlare francamente, dirò che credo di potere sfidare chiunque a superarle e a mostrare che le suddette parole non sono nocive. Se fossero soltanto inutili, sovrabbondanti, io non sarei nemmeno sorto a parlare.

Mi giova quindi sperare che si porranno di accordo l'onor. ministro e l'Ufficio centrale per eliminarle, per cui non avrò nemmeno bisogno di ricorrere ad alcun voto del Senato.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. L'Ufficio centrale deve ringraziare l'onorevole collega senatore Griffini, il quale ha sollevato una questione che merita veramente di essere chiarita ed illustrata; la questione, cioè, di chi debba concorrere col proprio voto e con la propria adesione alla costituzione dei consorzi pel rimboschimento.

Non è una questione nuova; è una questione che è sorta allorché venne discussa la legge del 1877. Allora si è domandato se con la parola *proprietario*, usata nella disposizione relativa alla costituzione dei consorzi ivi ordinati, si dovessero intendere coloro soltanto che hanno la proprietà piena, o dovessero invece essere compresi tutti coloro che partecipano sotto qualunque forma e per qualunque titolo al diritto di proprietà.

E in quell'occasione si è chiarito ed inteso che questa parola veniva adoperata nel senso più lato e comprensivo, per indicare, cioè, tutti coloro che hanno nell'immobile chiamato a partecipare al consorzio una parte qualsiasi del diritto di proprietà. E chi siano co-

loro che partecipano in qualsiasi modo al diritto di proprietà lo dicono le leggi civili.

L'Ufficio centrale però ha creduto opportuno, necessario di sviluppare questo concetto; ha cercato di aggiungere alla legge una formola che chiaramente lo esprimesse, per togliere ogni dubbio, per non dare occasione a contestazioni; ha creduto che con l'aggiungere la frase: *ed ogni altro avente diritto al godimento dei beni vincolati*, si rispondesse precisamente al concetto che, secondo il modo onde era stato illustrato, era stato accolto nella discussione della legge del 1877.

Il nostro collega Griffini trova non solo inutile, ma pericolosa quest'aggiunta: egli dice che le leggi provvedono sufficientemente al caso senza aver bisogno di una disposizione esplicita; ed ha invocato, per argomento di analogia, l'art. 27 della legge sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità, nel quale, disciplinandosi il modo con cui si debbono regolare i rapporti relativi alla liquidazione di indennità, tra la causa espropriante e l'espropriato, si determina chi abbia la rappresentanza della proprietà espropriata, quando è frazionata nel suo esercizio fra più persone. Però il nostro collega non potrà fare a meno di riconoscere che quella legge non ha con questa alcuna analogia, e partendo da un concetto diverso, per non dire opposto, lo ha risoluto come era richiesto dagli speciali rapporti di diritto che doveva regolare. Nondimeno dalle disposizioni quivi adottate si trae un argomento a sostegno della tesi patrocinata dall'Ufficio centrale; giacché, prevedendo la separazione del dominio diretto dal dominio utile, ha creduto necessario di determinare a quale fra essi dovesse spettare la rappresentanza della proprietà, e l'ha, per disposizione di diritto positivo, attribuita all'utilista, perchè ha riconosciuto a suo favore la prevalenza dell'interesse non nella conservazione e trasformazione, ma nella liquidazione della proprietà, salvo ad ogni altro avente diritto la facoltà dell'opposizione.

Ma nell'argomento di cui ora si tratta la ragione di questa prevalenza dell'uno o dell'altro partecipe all'esercizio del diritto di proprietà, manca affatto. Con quale argomento potrà essere escluso il dominio diretto dal voto per la costituzione del consorzio? Con quale argomento potrà esserne escluso il dominio utile?

E l'uno e l'altro hanno una partecipazione diretta attuale sulla proprietà; hanno diritti eventuali di caducità e rispettivamente di riscatto, che permettono di considerarli investiti virtualmente della proprietà piena: e però sarebbe ingiusto riconoscere una qualsiasi prevalenza di diritti fra loro, come tornerebbe, più che malagevole, impossibile determinarne la misura.

Di qui la necessità del concorso del voto di ambedue nel disporre della sorte dell'immobile sul quale sono radicati i rispettivi diritti di proprietario.

Ma data la necessità di tale concorso, chiede ancora il senatore Griffini, come regolare gli effetti del loro voto quando fosse discorde?

La cosa è molto semplice. Se i voti sono discordi, vuol dire che non vi è un voto di adesione alla costituzione del consorzio. Il che dovrebbe ritenersi imposto dalla necessità logica delle cose, essendo evidente, senza che occorra di esprimerlo, che quando tutti coloro, i quali hanno una parte nell'esercizio del diritto di proprietà, non concorrono nel voto per la costituzione del consorzio, la proprietà che essi rappresentano deve ritenersi dissenziente dalla costituzione del consorzio.

E noti l'onor. Griffini che la cosa è anche più semplice nella costituzione del consorzio, ordinata col progetto in discussione, la quale non dipende dal voto personale del proprietario, ma unicamente dalla rappresentanza della misura e del valore della proprietà chiamata a concorrervi. Qualunque fosse quindi il numero di coloro che abbiano una parte qualsiasi nella rappresentanza della proprietà, il voto non emana altrimenti che dalla rappresentanza della proprietà in ragione della sua estensione e della entità del suo valore.

Ad ogni modo, l'Ufficio centrale crede che se vi è dubbio è facile eliminarlo. Se il nostro collega Griffini ed il Senato credessero che con la parola *proprietari* si debbano intendere tutti coloro i quali hanno una parte nel diritto di proprietà, si può seguire la via tracciata dalla legge del 1877, e accontentarsi di ripetere le dichiarazioni fatte in quell'occasione. Se invece l'onor. senatore Griffini ed il Senato credessero dubbia questa interpretazione, sarebbe prudente accettare l'emendamento che l'Ufficio centrale vi ha proposto, facendolo seguire da

un'aggiunta dichiarativa nella quale fosse detto che nel caso che il proprietario e gli altri aventi diritto al godimento fossero discordi, il voto si considera come negativo.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Molto abilmente l'onorevole senatore Costa ha tentato di difendere le parole che io credo necessario di eliminare. E se esso fosse riuscito a persuadermi anche solo della loro inutilità, io aderirei immediatamente alla sua proposta di non presentare un emendamento. Ma credo che il discorso dell'onorevole Costa abbia confermato anzi il valore delle ragioni che io ho esposte.

L'onor. Costa disse, che, secondo la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità, è il proprietario utile e non il diretto che deve convenire; e va benissimo.

Ed io credo che anche in questa legge, nel caso di enfiteusi, sia il proprietario utile e non il diretto che debba convenire, e lo dissi già nelle poche parole che ebbi l'onore di pronunciare prima, quando ho detto che sotto la parola *proprietario* si doveva intendere il proprietario utile. Il proprietario diretto non deve che ricevere un canone inalterabile, e quindi esso non ha un interesse a rimboscare e sarebbe ingiusto il farlo contribuire alle spese del rimboscamento, perchè queste spese a lui non potrebbero fruttare mai nulla, inquantochè il suo canone sarebbe inalterabile, anche aumentandosi a cento doppi il prodotto della cosa colpita dal diritto di enfiteusi.

Dunque anche con questa legge io credo che sia il solo proprietario utile che debba essere chiamato alla convocazione, insieme ai proprietari allodiali. Ma da ciò nessun argomento contro la mia conclusione.

L'onor. Costa, seguitando, dice: L'effetto della mancata adesione degli utenti e degli usufruttuari, i quali avrebbero un *jus in re*, dovrebbe ritenersi la non accettazione del consorzio per loro parte. Essi in tale caso si dovrebbero considerare come dissenzienti e quindi si dovrebbe valutare il loro voto come voto di dissenzienti.

Ma questo appunto porterebbe a quel turbamento, a quel risultato ripugnante che non mi sembra sia stato nella mente del Ministero che ha proposto la legge. Perchè si deve dar peso ai loro voti ed ove essi siano dissenzienti, per-

chè col loro voto devono poter impedire che si formino i tre quinti favorevoli e quindi si deve ritenere che non vi sia la maggioranza per la costituzione del consorzio?

Io credo che essi non debbano essere considerati, salvo a loro di far valere il diritto, come già dicevo, in confronto del proprietario.

Il diritto di uso e di usufrutto si potrà continuare ad esercitarlo sul terreno anche sottoposto all'operazione del rimboscamento? Non ne verrà danno all'usuuario ed all'usufruttuario e quindi mancherà loro qualsiasi azione. L'esercizio ne sarà impedito o menomato? Colui al quale compete il diritto, esperimenterà la sua azione al confronto del proprietario, il quale deve risentire il vantaggio del rimboscamento.

Sta bene che il valore del voto dipenda dalla superficie rappresentata da chi vota, per cui, a questa stregua, si debba calcolare la maggioranza favorevole alla formazione del consorzio; ma la quistione non sta qui. Sta invece nel sapere se, votando per tale formazione i proprietari di tre quinti della superficie, ed essendo contrari i proprietari degli altri due quinti, il voto dei primi debba ritenersi annullato da quello contrario degli usufruttuari del loro terreno.

Se contribuiscono a formare i tre quinti i proprietari, abbiano o non abbiano i loro fondi soggetti a servitù personale, si deve ritenere legalmente votato il consorzio, o si deve ritenere che il consorzio non si è voluto, quando gli aventi servitù personali vi si oppongono? Ecco in altri termini la quistione.

Supponiamo una superficie sottoposta al diritto di uso o di usufrutto, e che, facendosi astrazione da questo diritto, si abbiano i tre quinti dei proprietari che vogliono il consorzio e che invece tutti o quasi tutti gli usufruttuari si oppongano; la maggioranza, secondo il parere dell'Ufficio centrale, sarà diventata minoranza. Io credo che ciò non sia stato nemmeno nella mente di chi ha proposto la legge. Sicchè, malgrado le osservazioni dell'onor. senatore Costa, io debbo insistere nella mia domanda dell'eliminazione delle discorse parole. Anzi gli argomenti sviluppati dall'egregio senatore non fanno che confortare quanto ebbi l'onore di proporre al Senato, giacchè addimostrano essere proprio nella intenzione dell'Ufficio centrale che il voto dell'usufruttuario e dell'usuuario possa paraliz-

zare quello del proprietario, per cui chi ha diritto di far pascolare due capre in una sodaglia possa impedirne il rimboscamento.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come ha già fatto l'onorevole senatore Costa, anch'io ringrazio il senatore Griffini di aver promosso questa questione, che davvero merita di essere illustrata.

La proposta, che forma oggetto di discussione da parte dell'onor. Griffini, non era contenuta nel primitivo disegno ministeriale.

Mi consenta il Senato che dica il perchè e spieghi la ragione perchè io poi ho aderito alla formola dell'Ufficio centrale.

Secondo il mio primitivo progetto, nello stadio istruttorio, che è quello contenuto negli articoli 2, 3, 4, già votati dal Senato, ho proposto che tutti gl'*interessati* potessero presentare i loro reclami. Con questa parola ho inteso dire che tutti coloro, che hanno un diritto qualsiasi, hanno la porta libera nel periodo istruttorio a far valere le loro ragioni.

Questa disposizione è stata conservata dall'Ufficio centrale, ed è stata sanzionata dal voto dato dal Senato. Secondo essa, ogni interesse, qualunque ne sia la sorgente, dà diritto a reclamare. Quando si veniva poi, con l'art. 5 del mio progetto, alla riunione in consorzio, che è l'atto terminativo dell'istruttoria, io mi esprimeva così: « I proprietari sono individualmente convocati dal prefetto, per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio, ecc. ».

Io aveva adoprato la parola *proprietari* senz'altro, prendendola dalla legge forestale; ma nell'animo mio intendeva compresi in questa parola *proprietari* tutti coloro, che rappresentassero un diritto reale immobiliare, una qualunque particella di proprietà, una ragione qualunque di godimento a titolo dominicale.

È evidente la differenza, per la diversità di materia e di effetto, tra il periodo istruttorio in cui si concede a tutti gli *interessati* il diritto a reclamare, e la costituzione del consorzio; che riguarda soltanto i *proprietari* nel senso suesposto.

Chiamato in seno all'Ufficio centrale, alla cui solerzia nell'aver studiato questo disegno di legge io debbo tributare lode, ebbi rivolto il

quesito, se non fosse meglio chiarire che, oltre i *proprietari* esclusivi ed assoluti, dovessero essere convocati anche coloro, che avessero un diritto reale al godimento dei beni vincolati.

Si discusse lungamente, ed io assentii alla proposta. Si presenta oggi di nuovo la questione, perchè fu sollevata anche quando si fece la legge forestale. È bene riscontrare questo precedente.

Nella legge forestale, cui ebbi già l'occasione d'accennare nella discussione generale, vi è un titolo speciale per i *rimboscamenti*, titolo che si completa e si perfeziona con questa legge sottoposta alla deliberazione del Senato.

In questo titolo vi è anche la facoltà d'espropriare e si parla pure dei consorzi. L'art. 13 dice così: « I *proprietari* dei terreni sottoposti al vincolo forestale, possono riunirsi in consorzio » e non parla di altri *aventi diritto*.

Nella Camera dei deputati sorse la stessa questione sorta ora in Senato, sopra questo argomento, ed allora l'onor. Majorana, proponente della legge, disse così:

« Quanto alla voce *proprietari*, adoperata nell'articolo in discussione, è evidente che con essa sono denotati tutti i possessori, che non sono a titolo precario, e vi rientra il proprietario, che abbia il totale e libero dominio della cosa, come l'enfiteuta, l'usufruttuario, l'usuario ».

Secondo questo precedente della legge forestale del 1877, si parlò soltanto di *proprietari*, ma si intesero in questa parola compresi tutti coloro che hanno un diritto reale al godimento. Io perciò avevo riprodotto nella legge attuale la stessa parola. Ora però è necessario chiarire le cose, dietro l'osservazione fatta dall'onorevole Griffini.

Egli dice: « Riportate questo caso alla legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità: in questa non si parla altro che di *proprietari* di fronte all'espropriante, lasciandosi a tutti coloro, che hanno un diritto reale, la cura di vedersela con il proprietario; quindi nella presente legge non si dovrebbe parlare che di *proprietari*, senza accennare ad altri *aventi diritto* ».

Ma io, che ho sotto gli occhi la legge d'espropriazione, debbo notare primieramente che non è esatta l'affermazione dell'onor. Griffini, poichè anche nella legge del 1865, quando si parla dell'indennità e del modo di determinarla, si dice:

« L'indennità è accettata o pattuita direttamente da coloro che hanno la proprietà dei fondi soggetti a espropriazione ».

E poi l'articolo segue così:

« Quando trattasi di enfiteusi, l'indennità sarà accettata o pattuita dagli enfiteuti, che si trovano in possesso del fondo.

« Gli usufruttuari, i conduttori, i proprietari diretti ed altri, a cui spettasse qualche diritto sugli stabili, sono fatti indenni dagli stessi proprietari, o possono esperire le loro ragioni », ecc.

Cosicchè, se pigliassimo come tipo la legge generale sulla espropriazione per causa di pubblica utilità, e volessimo nel caso speciale applicarne le disposizioni, la conseguenza sarebbe che degli enfiteuti dovremmo sempre parlare, come si fa nella legge suddetta.

Ma la questione, che fa l'onor. Griffini, è per gli usufruttuari, usuari, ecc., *aventi diritto* al godimento della cosa.

Per costoro non vi è dubbio che la legge suddetta li mette di fronte al proprietario, senza darsi cura di essi rispetto all'espropriante. Ma debbesi notare che la legge medesima accorda altre garentie agli *aventi diritto*, e che vera analogia non esiste tra quella legge e la proposta attuale di costituzione del consorzio.

Quindi, se qui lasciassimo, come vorrebbe l'onorevole Griffini, la sola parola *proprietari* traendo argomento dalla legge forestale, interpretata così come la propose il suo autore, sempre dovremmo intendervi compresi tutti coloro, che avessero un diritto reale sui beni vincolati. Sicchè, soltanto per evitare ogni dubbio, ho accolto la formola dell'Ufficio centrale, il cui concetto è conforme alle mie intenzioni.

Però una difficoltà pratica, accennata dall'onorevole Griffini, mi impone. Egli dice: Quando chiamate il proprietario insieme all'usufruttuario o all'usuario, i loro voti sono concordi o no? Nel caso che siano concordi, debbono valere per un voto solo? Nel caso che siano discordi, quale è il voto che prevarrà?

Io credo che è bene completare il concetto ed eliminare la difficoltà.

È evidente che, quando i voti sono concordi, debbono valere per un solo voto; ed è evidente, perchè qui il voto non è in ragione di persona, ma in ragione di cosa, anzi in ragione com-

posta della superficie del terreno e del valore catastale.

Convengo, però, che si debba aggiungere espressamente che, quando vi è disaccordo, si intende che il voto è nullo, cioè non compreso tra i proprietari dei tre quinti necessari a costituire il consorzio.

Quindi io della proposta Griffini accetto quest'ultima parte, che mi pare la più pratica, e che serve a togliere una questione; come accetterei una redazione, che limitasse la disposizione agli aventi un *dritto reale* al godimento dei beni vincolati.

Mi pare che il voler abbondare di garanzie, in una legge di questo genere, non possa costituire un difetto; e mi pare d'altronde, che, completato così l'articolo, possa soddisfare, se non in tutto, almeno in parte, l'onor. senatore Griffini. Ed aggiungo un'ultima considerazione.

Quando togliessimo dall'articolo in discussione tutti coloro che hanno un diritto reale al godimento dei beni vincolati, e chiamassimo il solo proprietario, dando poi a quelli la facoltà di rivolgersi al proprietario stesso per le indennità provenienti dal menomato o mancato godimento della cosa, che faremmo praticamente?

Se tutti costoro non intervenissero e non fossero chiamati al consorzio, quando debbono sperimentare le loro ragioni contro il proprietario, il quale verso di loro si valesse della procedura sancita in questi articoli e del decreto di costituzione del consorzio, risponderebbero agevolmente che per essi questi atti sono *res inter alios*, che per essi questi atti non esistono, perchè non vi concorsero, e non furono citati.

E quindi sarebbe causa di molte liti il regolare i rapporti speciali tra il proprietario e tutti coloro che hanno un dritto reale al godimento della cosa.

Per questa considerazione e per le altre che ho fatto, io credo che la discussione sollevata dall'onor. senatore Griffini sia stata utile, e che, per eliminare ogni questione, dobbiamo comprendere, oltre i *proprietari*, tutti coloro che abbiano un dritto reale al godimento dei beni vincolati, e dichiarare che, quando i voti di tutti costoro sono discordi, debbono ritenersi come voti dissenzienti, ed essere quindi compresi, cioè, tra coloro che non aderiscono al consorzio.

E poichè mi trovo ad avere la parola su questo articolo, debbo rivolgere un'altra preghiera al Senato, in nome del mio collega delle finanze, di accordo col quale ho presentato questo progetto di legge.

L'Ufficio centrale, animato dal desiderio di favorire i consorzi ed agevolare l'opera del rimboscamento, aveva aggiunto alle proposte ministeriali la disposizione, che è in coda all'articolo 5, disposizione, per la quale si sottometterebbero ad un dritto fisso di registro di L. 10 tutti gli atti di costituzione dei consorzi e tutti gli altri successivi, che, per la durata di 6 anni, occorrono per le operazioni, delle quali si fa parola in altri articoli di questo disegno di legge.

L'onorevole mio collega delle finanze m'incarica di fare osservare al Senato che, coll'ultima legge sul registro e bollo, si sono impedito le esenzioni con leggi speciali alle tasse di questo genere. È una legge dello Stato, e non parve perciò conveniente al mio collega delle finanze di accettare questa disposizione dell'art. 5, che sarebbe in antinomia alla legge medesima; per cui in suo nome io prego il Senato a non votare l'ultimo comma dell'art. 5.

Comprendo benissimo che qualcuno dei senatori potrebbe farmi l'obiezione che nel progetto di legge, che verrà dopo questo in discussione, cioè quello per i consorzi d'acqua a scopo industriale, vi è la disposizione, della quale ora si domanda la soppressione nella materia dei rimboscamenti. Ma questa apparente contraddizione sparisce, quando il Senato voglia riflettere che, per i consorzi di acqua a scopo industriale, il mio collega delle finanze consente all'attenuazione delle tasse di registro, poichè, rapportandosi quel progetto ad una legge precedente congenere, cioè a quella sulle irrigazioni, non poteva in argomento analogo dare disposizioni diverse; ed ha ritenuto che, quantunque il progetto di legge per i consorzi di acqua a scopo industriale sia posteriore alla legge che abolisce i privilegi in materia di registro, pur nondimeno il favore fiscale è virtualmente compreso nella legge precedente a questa, relativa ai consorzi di acqua a scopo agricolo, e non si può, per opere congeneri, adottare due misure diverse, solo per l'uso diverso dell'acqua, a scopo agricolo o industriale, ma utile egualmente. Quindi, allorchè verremo al progetto di legge sui consorzi di acqua a

scopo industriale, anche a nome del mio collega delle finanze, insisterò su questa disposizione, che ha avuto anche l'approvazione dell'Ufficio centrale; ma nella proposta attuale debbo in suo nome insistere per la soppressione.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Mi rincresce di dover parlare una terza volta, ma il Senato comprenderà che io non posso dispensarmi dal sostenere l'emendamento che ho proposto, dal momento che lo ritengo necessario.

L'onor. ministro di agricoltura, coll'acutezza che lo distingue, si è addentrato nel midollo della questione, ha visto la difficoltà grave alla quale darebbe luogo l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, ma ha creduto che vi sia il mezzo di superarla. Egli ha detto: La difficoltà sorgerà nella votazione, se voi chiamate anche gli aventi diritto al godimento della cosa; ma ha soggiunto: O questi aventi diritto votano in conformità dei proprietari, o votano in senso contrario. Se votano come i proprietari, nessun inconveniente; se votano in senso contrario, allora, ove il loro voto faccia sì che non si abbiano i tre quinti voluti per legge, si riterranno dissenzienti ed il consorzio non si farà.

Ora, nel primo caso, domando io, perchè chiamarli questi aventi diritto, dal momento che essendo assenzienti coi proprietari, il loro voto sarebbe di nessun effetto, poichè non si aggiungerebbe al voto dei proprietari, ma andrebbe a fondersi con questo, senza accrescerne l'importanza?

Nel caso opposto, ossia che siano dissenzienti, io non mi acconcio certamente a questo effetto, che mentre, astrazione fatta dagli aventi diritto al godimento, si avrebbero i tre quinti e si costituirebbe il consorzio, col calcolo dei loro voti contrari, i tre quinti non si abbiano più, ed il consorzio non si possa fare. Accoglieranno con premura tale effetto solo coloro che sono ostili alla legge, coloro che desiderano che non si creino i consorzi di rimboscamento, poichè essi vedranno in questo un mezzo efficace di colorire il loro divisamento, di far trionfare i loro propositi, perchè in tutti i casi nei quali vi saranno usuari e usufruttuari e che essi si oppongano al voto dei loro proprietari, il che è verosimilissimo che facciano, in tutti

questi casi, dico, mentre con facilità si potrebbero ottenere le adesioni necessarie per la costituzione del consorzio dai proprietari, calcolandosi il voto di dissenso degli usufruttuari, i tre quinti non vi sarebbero più e il consorzio non si costituirebbe.

Io non so se sia conveniente di accettare questa soluzione e di dare in tal modo un colpo mortale alla legge, la cui esecuzione sarà sufficientemente difficile senza creare nuovi ostacoli.

Sento a dire: no, no; mi pare che sia precisamente così; la quistione si può compendiare in poche parole: o sono assenzienti gli usufruttuari, cioè aderiscono al voto dei loro proprietari, e non producono nessun effetto, perchè non aumentano il numero dei voti dei proprietari, voti che si misurano sulla superficie del terreno e non sulle persone; o sono contrari, e allora, secondo l'interpretazione del signor ministro, possono rendere impossibile quel consorzio che altrimenti, cioè, non calcolando il loro voto di dissenso, sarebbe possibile e facile.

Io dico che nel primo caso è inutile di chiamarli; nel secondo è dannosissimo il chiamarli, perchè si distrugge l'effetto della legge.

D'altronde rettifichiamo un po' ciò che sarebbe stato detto sul fondamento delle leggi civili.

Si disse: tutte quelle persone che abbiamo enumerato, usuari e usufruttuari, ecc., hanno un diritto di proprietà.

Mi scusi, onorevole ministro, gli usuari e gli usufruttuari hanno bensì un *jus in re*, non però un diritto di proprietà, ma un diritto di servitù; e tanto meno poi hanno un diritto di proprietà i conduttori cui compete un *jus ad rem*. Hanno un diritto di proprietà gli enfiteuti, e credo che questi debbano ritenersi compresi senza alcun dubbio sotto la parola *proprietari*: perchè essi sono quei proprietari che hanno il possesso della cosa, che pagano l'imposta, che raccolgono i frutti, e la loro differenza dai proprietari allodiali consiste solo in ciò che devono pagare un canone in danaro, sempre uguale, inalterabile, sia che diminuisca il valore della cosa o la produzione, sia che aumenti l'uno o l'altra.

Dunque gli usufruttuari non sono proprietari

e non sono compresi sotto la parola *proprietari* usata nel testo del ministro.

Secondo questo testo devono chiamarsi i *proprietari allodiali* ed i *proprietari enfiteutici*. Non devono chiamarsi i *direttari*, i quali non hanno nessun interesse a spendere per formare il consorzio di rimboscamento, mentre il loro canone non potrebbe aumentare.

Se non che, sostenendosi che debbano essere chiamati alla adunanza nella quale si deve decidere della costituzione del consorzio tutti gli aventi diritto al godimento della cosa, si sostiene che vi si debbano chiamare anche i conduttori.

Ora consideriamo un po' questo che mi permetto di qualificare un assurdo, e mi scusino quelli che ne potrebbero essere feriti. Non è un assurdo il chiamare all'adunanza i conduttori, ed il far sì che anch'essi debbano influire nella deliberazione, sulla formazione del consorzio di rimboscamento?

Si potrà benissimo fare questa come tante altre cose, ma non so se ciò possa essere conforme ai principî elementari del diritto e della convenienza. Lasciamo che tutti questi aventi un diritto al godimento della cosa possano farlo valere, lasciamo che abbiano a regolare i loro rapporti in conformità alle disposizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità; ma non complichiamo la legge, in discussione, non rendiamola molto difficile, non creiamo un fomite di liti e, quel che è peggio, non autorizziamo quell'interpretazione e quella risoluzione che sarebbe un colpo mortale alla legge.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io penso che versiamo davvero in un equivoco.

La legge delle espropriazioni si vorrebbe portare come tipo, a cui la legge dei consorzi in materia forestale, circa alla partecipazione ad essi dei rappresentanti della proprietà, si dovesse conformare.

Ma la legge dell'espropriazione rispetto alla cosa che ne forma l'obbietto, è legge di liquidazione del presente diritto, su di esso, del proprietario; vale a dire fa cessare per lui la realtà obbiettiva di un determinato dominio, e surroga a questa la realtà obbiettiva del prezzo.

Il prezzo rappresenta la somma delle utilità, e però delle ragioni, dei diritti della cosa; e tutto quanto sarà attribuito al proprietario che riunisca in sé ogni maniera di diritti, ossia il pieno diritto della proprietà, o sarà distribuito proporzionalmente al valore del rispettivo diritto, tra il direttario e l'utilista se trattasi di enfiteusi, o anche fra il nudo proprietario, l'usufruttuario, l'usuario, se la proprietà è maggiormente smembrata; oltrechè formerà la cautela dei creditori dei proprietari, e ancor più del creditore anticretico, o semplicemente ipotecario.

Se c'è indennità da attribuire per la cessione della locazione, la pagheranno i proprietari.

Pertanto in una legge di liquidazione dei presenti diritti su d'una qualsiasi proprietà immobiliare, di tutti i diritti che componevano la somma della proprietà, e anche di quelli che in essa trovavano guarentigia, a spropriazione consumata non vi sarà alcuna ragione superstite, insoddisfatta, nessuna ragione sarà offesa: imperocchè la legge che autorizza l'espropriazione per causa di pubblica utilità, presume, economicamente e giuridicamente, di ritenere quale assoluto equivalente di tutte le ragioni della proprietà, il prezzo, che, quale materia avente valore e costituente l'obbietto d'un diritto di proprietà piena, prende il posto, nell'interesse del già proprietario e di tutti altri aventi diritto alla cosa spropriata, e ad esso si surroga.

Nell'espropriazione forzata per pubblica utilità, non vi è altro adunque che una permuta, uno scambio forzato, l'apparente manomissione della libertà del proprietario; la quale libertà, dal momento che, per interesse pubblico, non è più compatibile con questo, deve, in nome del grande principio di sociabilità, cedere, mediante pieno indennizzo, alle esigenze dello Stato che rappresenta la convivenza. Però nell'espropriazione non si manifesta abbandono o diminuzione di godimento di proprietà, di ragione economica o giuridica per chicchessia.

Ma tutto ciò segue forse nel caso dei consorzi forestali? In essi la proprietà che non è pienamente raccolta in mano del possessore, non può, senza speciali accordi, venire assicurata nell'interesse dei diversi partecipanti alla medesima. Gli usuari, per esempio, e gli usufruttuari ne possono riuscire del tutto spogliati, e danneggiatissimi i direttari.

Ora, seguendo la teoria del Romagnosi, in fatto di proprietà, da lui detta reale, quando nella nozione di essa si vuole rintracciare qualche cosa di concreto, è meglio eliminare cotesta voce astratta, ed esporre e rilevarne, classificandoli, i diritti e le funzioni nelle quali si risolve il diritto pieno della proprietà.

La teoria romagnosiana delle funzioni, come ei le chiama, della proprietà, ha resistito da circa 42 anni alla mia esperienza giuridica, economica ed amministrativa; e sempre, a parte la terminologia che lascia qualcosa a considerare, l'ho trovata vera e completa.

Il Romagnosi fu felicissimo nel definire i diritti speciali, gli uffici o le *funzioni* della proprietà, che, secondo lui, sono raccolte nel potere di possedere, nel potere di modificare, nel potere di permutare, o altrimenti trasmettere e infine, la più sostanziale di tutte, nel potere di godere od usare, assumendo questa voce in senso economico, la cosa.

Ora, la proprietà piena, che rappresenta l'insieme di coteste funzioni, non ne esclude alcuna; e, quando anche non sia detto espressamente nella legge, è pur proprietario chiunque abbia, a titolo di proprietà, una sola di queste funzioni. Se non che, non sarà proprietario pieno, bensì di quel semplice o parziale diritto raccolto nel concetto di proprietà piena: ma quando qualcuno dei diritti costituenti la proprietà appartenga a una distinta persona, quella, per quanto possa, nel maggior numero dei diritti che la compongono, essere raccolta in mano di un solo, non è, nè può essere, proprietà piena di alcuno.

L'usufruttuario è proprietario della sola funzione di poter usufruire, non altrimenti che dell'uso è proprietario l'usuario, del dominio diretto è proprietario il direttario, del dominio utile l'enfiteuta. E, usufruttuario, usuario, domino diretto, domino utile, nella rispettiva limitazione, singolarmente riguardati, hanno un oggetto di limitata proprietà, anch'esso capace di possesso, di trasformazione, per lo meno di valore, di trasmissione, di uso nel senso economico.

Ora, io intendo benissimo che, lasciandosi nella legge la parola generica *proprietari*, con ciò stesso e solo si sia voluto che devono essere chiamati a far parte del consorzio coloro nelle

cui mani sono raccolte tutte quante le funzioni della proprietà.

In questo senso fu compilato, e, prima del voto, spiegato l'art. 13 della legge forestale. Senonchè l'Ufficio centrale, confermando pienamente quel concetto, ha voluto analizzarlo, e però, nell'articolo quinto che discutiamo, ha voluto fosse espressamente rilevato che abbiano a prendere parte al consorzio coloro, in testa dei quali si raccolga la totalità delle funzioni della proprietà, e anche gli altri che sono proprietari di qualche diritto speciale, con la correlativa limitazione delle funzioni della proprietà.

Ma, si tolgano le parole esplicative, o si lasci la sola voce *proprietari*, dev'essere concordemente inteso, che la proprietà piena dev'essere rappresentata dal consorzio.

Mettiamo in pratica, invece, il sistema che si suggerirebbe, di chiamare soltanto i proprietari non pieni, come sarebbe il possessore, sia pure a titolo di proprietà di un immobile, di cui l'uso appartenesse ad un altro, oppure il proprietario di un immobile, di cui l'usufrutto appartenesse ad un altro, ovvero il proprietario di un immobile di cui egli non avesse che il mero dominio utile, e non pure il diretto. Tutti costoro, nessuno lo negherà, sarebbero proprietari non pieni; e tali sarebbero non solo l'usufruttuario, l'usuario, il direttario, ma anche il proprietario della nuda proprietà o di quella dimezzata dal diritto di uso, tale sarebbe l'enfiteuta.

Ammessa l'ipotesi di accontentarsi nelle rappresentanze del consorzio, del consenso o della costrizione alla partecipazione del proprietario non pieno, questi, secondo me, non rappresenta la proprietà. Se, per legge, diceste il contrario, egli la rappresenterebbe non per una vera ragione giuridica, ma per una ragione artificialmente legale, che non avrebbe altro fondamento all'infuori di quello erroneamente politico, di facilitare cioè comunque il consorzio.

Ma se siamo in materia di diritto, che cosa ne ho da fare io delle facilitazioni, che in offesa di esso si darebbero alla costituzione del consorzio? Io ho bisogno del consenso del proprietario pieno; e, dove questi è, nessuna difficoltà esiste per metterlo in conto di partecipante volontario o forzato: ma dove chi consente o chi è costretto a prendere parte non è proprietario pieno, non vi sarà consenso, non vi sarà con-

sorzio; chè, rispetto ai proprietari non pieni, agli aventi diritti immobiliari, il consenso del proprietario di una parte, sia pure massima, degli altri diritti, il fatto di lui è *res inter alios*, i non chiamati possono fare opposizione di terzo; gli elenchi, le convenzioni, tutto cadrà.

Nè può essere altrimenti: che cosa si fa in vero col vincolare la proprietà libera e renderla soggetta alla legge forestale? Che cosa si fa, soprattutto, col vincolare la proprietà e renderla soggetta ad un consorzio di rimboscamento? Non si fa altro che trasformare la condizione presente del terreno, vale a dire, esercitare quella funzione che il Romagnosi, con voce generica chiama industria, e che noi diciamo modificazione di cultura, e in ispecie piantagione e coltivazione boschiva.

Ora, questa trasformazione che cosa implica? Di certo il direttario, l'usufruttuario, l'usuuario, conservano quella parte dei loro diritti sulla cosa che si esercitano col possesso e coll'alienabilità: ma la nuova industria, cioè la trasformazione della cultura, contro la volontà di quegli aventi diritto, si risolverà nello scemamento, e forse nel totale annullamento, per loro, della funzione dell'utilizzabilità o dell'uso giovevole della cosa, si ridurrà nello scemamento o nell'annullamento, per loro, del valore di essa.

Implica pertanto la nuova coltura, l'indubbia distruzione della materia di quella parte di diritto di proprietà che si chiama uso; imperocchè si sa che per 5, 10, 20, 30 anni, quanto potrebbe calcolarsi la vita media di usare, l'avente diritto non avrà niente da usare.

Ora, si può sanzionare colla legge, solo per facilitare i consorzi, che l'usuuario, il quale si vede distrutto l'obbietto delle sue proprietà, consistente nell'uso di essa, non abbia ad essere invitato ad intervenire nel consorzio? Possiamo noi consentire che l'usuufruttuario possa aver rimandato l'esercizio del suo diritto a dopo mezzo secolo, quando sarà utile la percezione dei frutti della nuova intrapresa forestale? Sarebbe giuridicamente ammissibile, che egli e l'usuuario, intanto, paghino le imposte che non sono tolte, comechè ne sia interdetto per trent'anni l'aumento sul possibile futuro maggior prodotto che si attenderebbe dalla mutata coltivazione?

Possiamo noi far sospendere in chicchessia, e in parte annullare, il diritto di dominio, di-

ritto che si è esercitato conseguendo tutti gli anni il canone, esercitando l'azione reale sui frutti del fondo, mentre il terreno, per la cambiata condizione della coltura, non producendo nulla per una lunga serie di anni, non sarà più la precipua cautela del direttario? Eserciterà questi il diritto di devoluzione?

Ma noi abbiamo ammesso, che la destinazione a coltura silvana è, per sua indole, così improduttiva che lo Stato, si crede in dovere d'intervenire pagando del suo due quinti di tutta la spesa; abbiamo ammesso perciò, che quella coltivazione deteriora l'attuale valore del fondo.

Ora, lasciando al direttario il rimedio della devoluzione, si sarà fatto il suo comodo, mentre gli oneri del nuovo vincolo, e lo scemamento della produttività del terreno, non solo potrebbero distruggere tutto il valore del dominio diretto, ma assai facilmente costringerebbero il direttario a spendere, per tutti gli oneri del nuovo vincolo, più che non varrà il terreno a cultura trasformata?

È dunque indiscutibile, che tutti gl'interessati per diritto immobiliare (togliamo la parola proprietari, non mi si faccia dire ciò che non fu detto nel 1877, nè che si dice ora) che tutti coloro che compongono il soggetto giuridico del dominio del diritto di proprietà piena, devono essere chiamati a prendere parte al consorzio. Se intervengono, la difficoltà è risolta. Se uno qualsiasi dei partecipanti alla proprietà non consente, l'appezzamento in cui essa consiste non potrà entrare nel consorzio fuorchè nell'ipotesi in cui si abbia il consenso del rappresentante dei tre quinti della superficie dei terreni, e metà del loro valore: in questo caso entrerà coattivamente.

Ma ciò che segue per la proprietà, la cui pienezza di diritti è rappresentata da più persone che li hanno, individualmente riguardati, parziali, non seguirà forse pel proprietario della proprietà piena, ov'ei non consenta? Non saremo allora nelle stesse condizioni?

In queste, come in quelle del negato consenso dei proprietari non pieni, se non si raggiungono le condizioni giuridiche di costringere i dissidenti, il consorzio andrà a monte. E che vi sarà di danno?

Allo Stato sarà forse tolto il diritto di espropriare? Espropriando sono manomessi i diritti del dominio diretto dell'usuufruttuario e del-

l'usuario? No; perchè il prezzo dell'espropriazione sarà ripartito tra tutti i partecipanti alla proprietà della cosa espropriata.

A me pare quindi, sia che debba restare il progetto dell'onorevole ministro rispondente a quello del 1877, sia che si aggiungano gli schiarimenti apportati dall'Ufficio centrale, debba rimanere bene inteso, che la legge non miri, direttamente o indirettamente, ad attenuare le ragioni del dominio pieno o del dominio frastagliato.

Una parola ora più specialmente all'onorevole signor ministro di agricoltura, industria e commercio.

Egli ha portato la non lieta novella in nome del suo collega delle finanze, rispetto ad una parte che io reputo sostanziale della legge, vale a dire alla limitazione delle tasse occorrenti per gli atti di costituzione, attuazione e atti successivi del consorzio...

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

✕ Senatore MAJORANA-CALATABIANO... Io sono interamente d'accordo che dovesse sempre eliminarsi ogni maniera di favore. Ma sono d'accordo, allorché si versi in un sistema di eguaglianza, d'imparzialità, di non ingerenza. Con uno Stato però, il quale ama sempre più surrogarsi alla privata attività e responsabilità; con uno Stato che promette cotanto e qualche volta, anche pigliandolo dagli altri, cioè dal popolo...

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Anzi sempre. ✕

Senatore MAJORANA-CALATABIANO... dà molto, e ancor più toglie facendo perderlo per via; con cotesto Stato una legge la quale in nome delle esigenze del fisco che crea ostacoli secondo me insormontabili, domanda tasse esorbitanti, ed in nome delle esigenze della cultura silvana e dei mali pubblici che si vogliono per essa evitare, promette, cavandoli dallo stesso Tesoro dello Stato, sussidi urgenti, una legge cosiffatta io non la intendo.

E aggiungo che, quando si tratta di tassa di registro, si deve presumere, almeno moralmente ed astrattamente, che i contratti e gli atti riguardino affari di una qualche utilità, e che sia soltanto una parte dell'utilità creata, sviluppata per mezzo del contratto, quella che lo Stato confisca.

Ma se lo Stato è così convinto nella materia

dei consorzi forestali, che non havvi utilità di sorta nello stabilire questi consorzi e d'intraprendere la coltura delle selve; se cotesta convenzione è fondata sul fatto che consorzi liberi, forse anche a causa delle forti tasse, non sorsero fin qui, benchè facilitazioni non mancassero con la legge del 1877; se è soprattutto dimostrata sul fatto che egli, lo Stato, ritiene necessario il suo intervento facendo a se stesso, e in modo categorico, l'obbligo di promuoverli con gravissimo dispendio della pubblica finanza, e, quanto ai consorzi e a tutte le particolari intraprese di lavori conformi ai suoi disegni, assumendo presso che la metà della spesa che potrebbe essere in certi casi anche la massima parte, perchè lo Stato si deve rassegnare con anticipazione, a pagare, qualche volta più caro quello che vale meno: riesce, nel caso pratico, del tutto contraddittorio lo spirito di fiscalità, sia pure informato a principî di eguaglianza, i quali però assai fuori di proposito qui s'invocano.

Lo Stato, e, consentendolo, il Parlamento, danno prova autentica che essi conoscono come materia utile in tutte le stipulazioni riferibili al soggetto di rimboscamenti, non sia; il largo intervento poi dello Stato per mezzo del contribuente, esclude completamente ogni ragionevolezza della cura contemporanea, in suo favore, nel voler procurare che le tasse di registro fruttino, rendendo impossibile o deprimendo l'opera che a pubbliche spese vuolsi promuovere.

A me anzi, oltrechè conservare la disposizione di piccolo favore, onde nell'ultimo alinea dell'art. 5, cosa ancor migliore sarebbe quella di dire: poichè negli atti e nelle convenzioni sui consorzi forestali non c'è materia utile, si adempiano le leggi d'accertamento, di pubblicità, di garanzia delle contrattazioni, si paghino i servigi di coloro che dallo Stato non sono remunerati; ma dovunque esso entri e l'opera de' suoi funzionari, si cammini franchi e liberi, senza pagamento di alcuna tassa. Nemmeno un minimo si chiede, niente affatto. I *due quinti* nelle spese di rimboscamento, se si crede, scendano a *due sesti*; ma, quanto a voler pigliare con una mano ciò che si promette di dare con l'altra, è bene che si elimini; e non è tutto.

Bisogna che io soggiunga che la somma, la specie, la varietà dei contratti che s'hanno da

fare per mettere in essere questi consorzi e per farli funzionare, è enorme, ed enorme ancor più è il frastagliamento della proprietà terriera che si trova nella massima parte dei bacini che il Governo ha di mira di rinselvare.

Ora, per tutti codesti contratti, che si chiamano di *costituzione*, di *attuazione*, di *primo stabilimento del consorzio*, per tutti gli atti successivi che sono riferibili alla *esecuzione dei lavori di rimboscamento*, e alle *relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni*, ecc. per tutto questo ben di Dio sembra poca la tassa fissa di dieci lire. Io penso che questa tassa è enorme in se stessa; ma sarà oppressiva per i piccoli appezzamenti di scarso valore, pei quali il favore è nullo, perchè deve pagarsi nell'intero entro le lire dieci.

E la credo tanto oppressiva che feci accenno tra i colleghi dell'Ufficio centrale, che conveniva fissarla a solo *una lira*; oltrechè i sei anni ai quali si vuol limitare lo scarso favore, mi paiono insufficienti, e converrebbe allungarli a *dieci, quindici* e anche a *venti*.

Se un miglioramento nella formola dell'Ufficio centrale non fu proposto per amore di pace, lo consenta l'onor. ministro delle foreste, che fanno gran parte della sua agricoltura, lo consenta a non perdurare nella sua non giustificabile opposizione a quanto è nell'articolo dell'Ufficio centrale.

Egli ha eseguito l'incarico del suo collega, delle finanze; e penso l'abbia eseguito con usura, quando ne ha fatto manifestazione al Senato, e vi ha mostrato la sua insistenza. Lasci ora alla sua spontaneità il voto del Senato, il quale, a me pare impossibile, se davvero vuole la legge, non abbia a votare anche l'inciso proposto dall'Ufficio centrale.

Del resto, l'egregio collega, il relatore della Commissione che ha tenuto dietro allo svolgimento di tutte queste proposte, aggiungerà ragioni anche storiche, per le quali sia da conservare quella parte dell'emendamento dell'Ufficio centrale.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Per verità io mi era proposto di non prender parte alla discussione degli articoli per una ragione semplicissima, ed è che pur troppo a me era sembrato che non mi sarebbe riuscito di proporre emendamenti i quali

avessero migliorato efficacemente questo progetto di legge. E tanto meno poteva avere questa speranza dopochè, nella sua competenza, l'onorevole signor ministro d'agricoltura e commercio ci aveva detto ieri l'altro che ci ha messo, come punto non ne dubitavo, tutta la sua buona volontà per presentarci il migliore progetto possibile.

Non ostante sono tratto a dire poche parole intorno a questa questione, perchè mi pare che ci involga in un labirinto, dal quale probabilmente usciremo più che sbattuti e sfiniti.

È difficile assai che riusciate ad intendervi, e specialmente perchè v'ha confusione nelle lingue, e quando le volete esplicitare, la confusione, anzichè scemare, si accresce. Nell'art. 3 adoperate la parola *interessati*; nell'art. 5 la abbandonate per usare quella di *proprietari ed altri utenti aventi diritto di godimento e di uso*, e nella seconda parte dello stesso art. 5 non parlate che dei *proprietari*.

Ma per quali motivi adoperate tre locuzioni diverse? Volete significare tre cose diverse, oppure una cosa sola? Pregio delle leggi è la precisione, l'esattezza, la chiarezza, l'armonia di tutte le sue parti fra loro, a tôrre di mezzo ambiguità e dubbiezze; ma così come fate qui, invece di prevenirle, le suscitate. Io non intendo entrare nel merito, perchè mi condurrei troppo lungi, ed inutilmente, perchè non posso avere fiducia nella legge, ed *hic inde* furono addotte buone e cattive ragioni; ma certo ed incontestabile è, e l'Ufficio centrale deve convenirne, che occorre mettere in correlazione fra loro le tre diverse dizioni, oppure spiegare nettamente lo speciale e singolo loro significato, se non deve essere uguale ed uniforme.

Nella legge del 1877 si parla di *interessati*, parola vasta, generica che comprende tutti; dunque o ripetetela qui, oppure, come sarebbe forse più opportuno e conveniente, preghiamo l'Ufficio centrale perchè voglia esaminare nuovamente la questione che si è affacciata e presentare una formola tale, la quale, tenendo conto di tutte le osservazioni, soddisfaccia al comune nostro desiderio.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. La questione sollevata dal nostro collega onor. Griffini può essere esaminata sotto un aspetto quasi teorico od astratto,

e sull'interpretazione o sulla portata delle parole che vengono in discussione.

Ma fra i ragionamenti esposti dal nostro collega, ve n'era anche uno che non piacque ad uno dei preopinanti, cioè, che, per non creare delle difficoltà nelle deliberazioni che occorrono per la costituzione del consorzio, queste difficoltà venissero eliminate per mezzo della esclusione dal voto affermativo, ogni qualvolta vi fosse dissenso fra gli interessati.

Io mi vorrei fermare anzitutto sopra questa considerazione, sopra questo argomento, perchè mi sembra fornire un mezzo, anche per risolvere quella questione che ho detto quasi teorica, ma che tuttavia si concreta in difficoltà pratiche.

Spieghiamoci con poche parole e chiaramente.

Io non ho assentito alla dichiarazione colla quale l'onorevole nostro collega Griffini vi accennava questa legge come racchiudente una questione di vita e di morte.

No, io non vado fino a questo punto; ma certo debbo riconoscere, che vi è una gran ragione di utilità, meglio, di una necessità pubblica, quale fu dimostrato dall'egregio ministro proponente, allorquando rispose a coloro i quali intendessero di oppugnare la legge, nel suo principio e nel suo scopo.

Ma se questa è legge, la quale ha uno scopo di generale utilità, quando anche cotesta utilità debba raggiungersi in un tempo abbastanza remoto, tutte le disposizioni speciali debbono essere coordinate a che lo scopo venga meglio raggiunto.

Ora, in verità, non mi parrebbe essere consentaneo a questo intento il dichiarare come opponente ogni qualvolta si verifichi una discrepanza fra i diversi interessati, rappresentante una delle proprietà.

Giacchè si solleva una questione giuridica, voi dovete concedere a noi legisti, che versando in materia, ci ricordiamo di una massima di diritto, la quale, a prima giunta, sembra risolvere la questione, e che nel caso concreto, invece, non la risolverebbe.

La massima è che *in re comuni, potior conditio prohibentis*. Or si potrebbe dire, che ove siavi dissenso di comproprietari, od aventi diritto, si dovesse appunto dichiarare, come si propone, doversi ritenere come dissenso, poichè

il dissenso produce la negazione. Eppure, qui non si verifica una di quelle disposizioni alle quali si possa applicare la massima che ho citata.

Ogni qualvolta vi è parità, se non nella entità, almeno nella qualità od essenza del diritto, in coloro che vengono a contestazione sull'uso di una cosa sulla quale si vanti qualche diritto di natura reale, è naturale che le due forze, le due tendenze contrarie vengano ad elidersi, mentre le due forze contrarie generino il riposo.

Allorquando invece si tratta di una deliberazione la quale ha uno scopo, talvolta e all'infuori di quelli che debbano deliberare, mentre, già lo abbiamo riconosciuto, (ed ecco il nesso del primo ragionamento con questo), d'intendere che la legge protegge, come generale; mancano le condizioni, in vista delle quali fu sancito, e possa applicarsi la regola per cui, quando vi è un diritto comune basta il dissenso di uno perchè questo debba senza altro prevalere, e produrre il rifiuto.

Ed eccomi a spiegare, perchè non possa assentire, a quella fra le considerazioni svolte da un egregio mio amico, fra i preopinanti, secondo cui la presente legge, forse perchè limita il diritto, o scema la libertà del proprietario, lungi dal doversi nella sua esecuzione facilitare, dovesse anzi comporsi in modo che non venisse mai, o più difficilmente a vincolare la libera disponibilità del dominio.

Sia pure che un vincolo, un obbligo si imponga; ma se la legge non deve, e non può farsi tutrice degli individui, è certo, d'altra parte, esservi nella legge un'autorità, che deve vegliare là dove l'uso o l'abuso della proprietà si faccia con danno dell'universalità o di una parte di essa, come avviene nel mal governo di terreni a proprietà boschive ovvero necessari al rinsodamento.

Quindi naturale la transizione per cui mi trovo condotto ad esaminare la portata della locuzione, dapprima proposta e che ora si vorrebbe anzi ampliare.

Comincio anzitutto col ricordare quello che venne già detto, e che comunque possa parer superfluo, giova avvertire.

Il *godimento* di una cosa, è locuzione, o concetto così ampio, che, nel linguaggio legislativo, comprende anche l'*affittuario*; perocchè la legge definisce la locazione nel modo che voi

sapete. Ora il concedere ad un affittuario, fosse anche per brevissimo tempo, il diritto di paralizzare l'effetto e la volontà del proprietario, il quale preferisce il consorzio, mi parrebbe cosa assolutamente eccessiva.

E mi parrebbe tanto più di fronte ad una disposizione molto lodata dal Codice civile italiano, per mezzo della quale si dice, che ogni qualvolta si tratta di una cosa comune, le deliberazioni debbono misurarsi in ragione dell'entità degli interessi.

Ora sarebbe assolutamente contrario a questo principio, che è di ragione naturale, che colui il quale ha un diritto temporaneo, minore, potesse paralizzare la volontà di quegli che ha un diritto pieno, perpetuo, in ogni modo maggiore.

Uno degli egregi preopinanti, citando una definizione di Romagnosi, e volendola applicare alla questione che ora ci occupa, diceva, che la proprietà è effettivamente il diritto di profittare di tutto ciò che la cosa medesima è destinata o è capace di produrre, ma doversi distinguere tra le sue diverse funzioni.

Sta bene; ma qui abbiamo, non a determinare sul godimento e sui vantaggi che momentaneamente reca la cosa che viene in discussione, cioè i terreni, nè sulle accennate diverse funzioni. Qui invece abbiamo a determinare quali sono, in caso di contrasto, i diritti e le prerogative di coloro i quali abbiano sopra questa cosa un vero diritto di proprietà nei rispetti con chi abbia un diritto che comunque tocchi alla cosa, e si trovi in grado di infima natura, o di minore entità.

Si è accennata un'altra espressione: *diritto reale*. Ma nemmeno questa parola è la giusta, poichè si andrebbe fino all'ipoteca, alla servitù.

Ci sarebbe un'altra espressione che è della scuola, ma che non oserei mettere innanzi in questo recinto, e molto meno consegnare nella legge, e sarebbe *diritto dominicale*, ossia tutta quella serie, o massa di diritti che hanno la natura, sebbene con diversa figura, durata, od effetto di vera e positiva proprietà.

Colla semplice parola *diritto reale* rimarrebbe pur sempre a discutere e definire tutto quello che, come l'usufrutto, sia più o meno con carattere di realtà.

Ma tutte codeste sono questioni piuttosto adatte alla cattedra che al linguaggio legislativo.

Comprendiamo facilmente che quando si tratta delle sorti di una cosa qualunque, suscettibile, od oggetto di proprietà, tutti coloro i quali vi hanno un diritto di questa natura potrebbero trovarsi più o meno colpiti.

Ma non tutti i diritti sono di tale importanza da dover concedere loro la stessa prerogativa di interloquire, e, col loro dissenso, di paralizzare la volontà di tutti gli altri veri proprietari.

Qui si dovrebbe infatti disporre chiaramente pel caso in cui essendovi diversi di questi diritti (permettetemi l'espressione) *dominicali*, vi fosse dissenso fra i medesimi.

Forse che in quella deliberazione dell'adunanza convocata dal prefetto, si potrà, *illico et immediate*, sapere con certezza, e nel caso di discussione, o già vertente avanti i Tribunali, o sorta lì per lì, determinare quali e quanti siano questi diritti? O si potrà ritardare la deliberazione finchè sia definita ogni controversia al riguardo vertente, o sollevata? Io veramente non troverei in questo momento una soluzione che conciliasse tutte queste esigenze, e l'attenderei dalla perspicacia dell'Ufficio centrale o dall'onor. ministro. Non posso però fin d'ora astenermi dal far notare che il caso di dissidio si presenta, anche in questa ipotesi la quale non è tanto rara, e che si deve anche presumere che si ripeterà frequentemente. Questa ipotesi comprende tutti i casi in cui esista intorno alla proprietà una qualche discussione. In questo caso, con chi vi metterete voi d'accordo, con chi discuterete? Quale è quegli che voi considerate in diritto di deliberare, o di impedire la deliberazione collo spiegare il dissenso?

Ecco la ragione per cui, se dovessi proporre una formula nuova, io mi atterrei ad una parola più generica, di *possessori*. Vi è il possessore di diritto e vi è quello di fatto, ma, intanto, amministrativamente, parmi si dovrebbe trattare con quegli che si presenta come possessore coi caratteri di legittimità. E, quando mi si dicesse che nella legge del 1865 per le espropriazioni si parla di *proprietari* e non di *possessori*, risponderei: È vero che pure si presenta questa difficoltà, ma con minori conseguenze.

E l'argomento per rispondere mi è porto da uno degli egregi preopinanti il quale vi dimo-

strava, che nel caso di espropriazione, la cosa è rappresentata, in virtù della legge, dal prezzo.

Allorquando non si verifichi possibilità di accordo nel prezzo, allora si discute e si determina per mezzo di stima; e, per discutere questa, tutti possono far valere i loro diritti. Ma, intanto è sopra il prezzo che vengono trasportati tutti i diritti di qualsiasi natura possano esistere intorno alla cosa, che viene, per così dire, tolta di mezzo in virtù dell'espropriazione.

Mi riassumo perciò e dico: la formula proposta nel primo progetto ministeriale portando la parola *proprietari* lasciava tutte le questioni in *condizione juris*, nulla pregiudicava, tutto lasciava alla discussione legale, apriva così in tutte le ipotesi il varco a quella soluzione che sarebbe stata più conforme al diritto e all'equità.

Ma aggiungervi quello che ha creduto l'Ufficio centrale, concedere a chiunque vantasse diritto a godimento, mi sembrerebbe eccedere, non solo rispetto allo scopo che si propone l'Ufficio centrale medesimo nella sua proposta, ma produrre anche col tempo e nella pratica delle difficoltà e delle complicazioni inestricabili e quindi dannose ed ingiuste per tutti.

Senatore COSTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA. Io mi proverò prima di tutto a tranquillare il nostro collega Cavallini.

Egli si è preoccupato perchè ha trovato in queste disposizioni di legge, alcune delle quali già votate, parole diverse per esprimere, secondo lui, lo stesso concetto: e cioè, prima *interessati*; poi *proprietari ed aventi diritto al godimento*; poi solo *proprietari*.

Veramente il signor ministro nel suo precedente discorso ha già accennato alla differenza capitale che vi ha fra la locuzione adoperata nell'art. 2 e quella adottata nell'art. 5.

Nell'art. 2 si parla degli interessati, cioè di tutti coloro che, per una ragione indeterminata qualsiasi, possano avere un interesse ad opporsi alla formazione dei piani di rimboscamento.

E giustamente si deve lasciare aperta questa porta a tutti coloro che abbiano un interesse, che la legge non può preventivamente prevedere e determinare.

L'interesse può essere indiretto, può essere accessorio, avere soltanto un rapporto occasionale colla proprietà che è compresa nel piano di rimboscamento.

Invece nell'art. 5 non si tratta più di vedere come si debba ordinare il rimboscamento, ma trattasi di vedere in quale modo coloro che sono interessati direttamente nel rimboscamento, perchè sono proprietari dei beni che si trovano nella zona che si deve rimboscare, si possano accordare per fare funzionare la legge di rimboscamento.

In quest'articolo adunque, non si può più parlare di semplici interessati, ma devesi parlare di coloro che hanno sugli immobili compresi nella zona di rimboscamento un diritto di proprietà ed i doveri che, come proprietari, assumono per effetto di questa legge.

La notata differenza è quindi giusta e indispensabile.

Tra il primo e secondo comma dell'art. 5 poi, certo l'Ufficio centrale non ha inteso che dovesse esservi una differenza di concetto; ma ha creduto che quando nel primo comma ha dato la spiegazione *proprietari ed aventi diritto al godimento*, questa dovesse funzionare per tutto l'articolo, e rimanesse implicitamente richiamata ogni qualvolta si parlava dei proprietari chiamati a votare per la costituzione del consorzio.

Ad ogni modo, per tranquillare il collega Cavallini si può aggiungere una parola, la quale richiami nel secondo comma l'aggiunta dichiarativa fatta nel primo.

L'onor. senatore Ferraris, per sua parte, ha trattata la questione principale da quel valoroso giurista che egli è. Però, parmi innanzi tutto necessario togliere di mezzo un equivoco.

L'onor. Ferraris certamente ha letto la relazione, ed avrà veduto come nelle poche parole che spiegano l'aggiunta fatta dall'Ufficio centrale all'art. 5, non si fa mai menzione se non di coloro i quali si reputano avere un diritto reale dominicale sugli immobili chiamati a partecipare al consorzio.

Nel concetto quindi noi siamo perfettamente d'accordo con l'onor. Ferraris; e le spiegazioni date dall'onor. ministro e dall'Ufficio centrale dovrebbero valere ad eliminare qualsiasi dubbio in proposito.

Il senatore Majorana, specialmente, sviluppando la teorica della proprietà, ha chiaramente dimostrato che la nostra aggiunta mirava esclusivamente a chiarire che non i soli investiti del dominio pieno, ma chiunque possa

vantare diritti dominicali, a titolo di proprietà, sull'immobile chiamato al consorzio, avesse diritto di concorrere al voto: e in questa guisa ha implicitamente, ma necessariamente escluso chiunque altro abbia sull'immobile medesimo diritti reali o personali per qualsiasi altro titolo, quali sarebbero i conduttori, i creditori ipotecari e simili.

Ad ogni modo, giacchè il dubbio è sorto, sarà bene eliminarlo sostituendo alle parole: « ed ogni altro *avente diritto al godimento* » le altre « *avente diritto reale immobiliare di godimento* » ecc., ecc.

Ma l'onor. collega Ferraris procede oltre e dice: Anche la parola *proprietario* può dare luogo a dubbi ed a difficoltà. Basterà egli il dire *proprietario*? Ma che accadrà egli se colui che si presenta come proprietario, non lo fosse, ovvero fosse proprietario contestato?

Dio buono! a me pare veramente inutile il prevedere nella legge tutte queste ipotesi; pare anche che, prevedendole, sia molto difficile trovare delle formole esatte per disciplinarle.

Egli vorrebbe sostituire alle parole *proprietari* le parole *possessori*. Ma la questione si sposta, non si risolve; perchè può chiedersi ancora quali caratteri dovrà avere il possesso per essere titolo valido a rappresentare la proprietà. E i dubbi, le questioni aumenteranno anzichè diminuire; intralcieranno la situazione anzichè semplificarla.

Pare poi che il nostro collega Ferraris come non è soddisfatto della parola *proprietari*, non lo sia neppure dell'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale, e si augura che si riesca a trovare una formola che regoli in modo più semplice ed efficace la rappresentanza cumulativa dei diritti dominicali spettanti a più persone sullo stabile chiamato a partecipare al consorzio.

Io confesso però che, specialmente dopo le spiegazioni date, e dopo che si è constatato l'accordo nei concetti che si vogliono esprimere, sarebbe difficile trovare una formola migliore di quella proposta dall'Ufficio centrale, la quale mira a questi due intenti, e cioè: riconoscere il diritto in tutti gli investiti di diritti dominicali di concorrere cumulativamente a rappresentare la proprietà piena; dichiarare necessaria l'adesione di tutti perchè la proprietà medesima si consideri assenziente al consorzio.

Riconoscere una prevalenza di voto fra di-

versi comproprietari, proporzionale alla entità del diritto dominicale rappresentato, è impossibile.

Il diritto di proprietà, per quanto nella sua esplicazione pratica possa essere limitato nella sua essenza, è sempre il diritto di godere e di disporre della cosa che ne forma l'oggetto. Ove quindi i diritti dominicali costituenti la proprietà piena appartengano a più persone, ciascuna, per ciò che le spetta, ha un diritto eguale a quello che spetta agli altri; e quindi il diritto di disporre della proprietà piena non può risultare che dal concorso del consenso di tutti coloro che possono disporre delle diverse frazioni nelle quali si trova divisa.

La soluzione del quesito non si può quindi trovare che nell'aforismo ricordato dallo stesso onor. Ferraris, e cioè: che nelle cose comuni deve prevalere la condizione del proibente. Nè vi è a temere che in tal modo la legge non riuscirà efficace o andrà incontro a gravi difficoltà di attuazione.

Non vi ha luogo, innanzi tutto, a temere che nelle deliberazioni relative alla partecipazione al consorzio gli interessi, siano anche di lieve entità, si ispirino, in generale, ad altro sentimento che non sia quello di un beninteso tornaconto.

Ad ogni modo la legge ha provveduto l'oscitanza, e vi ha provveduto concedendo al consorzio prima ed al Governo poi la facoltà di espropriare gli stabili vincolati appartenenti a proprietari dissenzienti a costituirsi in consorzio o restii ad adempiere i doveri derivanti da questa legge.

Io persisto, adunque, nel ritenere che per eliminare le obbiezioni fatte, basti aggiungere all'art. 5, dopo il secondo comma, il capoverso seguente:

« Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto reale immobiliare di godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo ».

E avrei finito, se non dovessi rendere conto del mio voto dissenziente all'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale nell'ultimo comma dell'articolo 5.

Io sono rimasto solo, debbo dichiararlo, dell'Ufficio centrale, ad oppormi all'aggiunta proposta, colla quale si intende ad esonerare tem-

poraneamente dalle tasse di registro gli atti di costituzione dei consorzi, ed ogni altro relativo all'esecuzione della presente legge.

Io debbo ora ringraziare il ministro di avere proposta la soppressione di questa aggiunta e dichiaro che di gran cuore vi aderisco.

Il nostro collega, il senatore Majorana, si è valso, per difendere la proposta dell'Ufficio centrale, di un argomento che può fare qualche impressione nell'ordine dei fatti, ma non credo che abbia valore nell'ordine giuridico.

È egli logico, dice il senatore Majorana, profondere, da un lato, centinaia di migliaia di lire e milioni per concorrere al rimboscamento, e lesinare, dall'altro, qualche centinaio di lire per l'esonero delle tasse di registro rese necessarie da quegli stessi avvedimenti che si reputano un mezzo indispensabile per raggiungere tale scopo?

Per verità a me pare che qui noi dobbiamo considerare lo Stato sotto due funzioni assolutamente diverse.

Lo Stato amministratore spende i denari dei contribuenti per favorire un lavoro che nell'ordine economico può tornare di vantaggio alla generalità dei cittadini; ma lo Stato come Governo, nell'esercizio dei diritti di impero, come rappresentante degli interessi fiscali, non ha che una regola davanti a sé, ed è la regola che le tasse si devono pagare da tutti alla stregua di una perfetta uguaglianza, determinata in base a criteri strettamente obbiettivi. Per cui sta bene che con una mano il Governo dia le centinaia di migliaia di lire per concorrere al rimboscamento; ma sta bene ancora che, come collettore delle imposte, le esiga nella misura che è prescritta dal diritto fiscale comune.

Ed è perciò che colla legge del 14 luglio 1887 ha abolito tutte le concessioni di esoneri o diminuzioni di tasse di registro risultanti da leggi speciali, le quali sconvolgono il diritto tributario, e creano disparità delle quali è difficile apprezzare l'importanza e che, offrendo non di rado il mezzo di eludere la legge fiscale, danno pure luogo a flagranti ingiustizie. Ma strano sarebbe se così presto si contraddicesse a questa salutare resipiscenza e si ricominciasse a distruggere l'autorità delle leggi fiscali, colle esenzioni eccezionali seminate a piene mani nelle leggi speciali.

Ma vi è di più. L'Ufficio centrale, pur volendo

entrare in quest'ordine di idee, non ha voluto contraddire al principio sancito in modo assoluto dalla legge del 14 luglio, di escludere le esenzioni durature a tempo indeterminato: ma, volendo pur fare qualche cosa che, in quest'ordine di idee, favorisse l'attuazione della legge, ha immaginato di proporre l'esonero delle tasse di registro per un periodo determinato, che ha stabilito in sei anni.

Parmi però che sia difficile giustificare l'esonero delle tasse di registro per gli atti da compiersi nel periodo di sei anni, mentre trattasi di legge, che richiede una lunga preparazione e che vedrà trascorrere molti lustri prima di essere attuata. È ragionevole infatti supporre che i primi anni trascorreranno negli studi dei piani di rimboscamento, nei tentativi per la costituzione dei consorzi; e però l'esonero progettato si ridurrà ad una concessione accademica che avrà violato, senza vantaggio, un principio giusto sancito in una legge d'ordine generale, ma che, anche per questo solo suo carattere, dovrebbe essere rispettata.

Riassumendo, che ne è tempo, concludo proponendo a nome dell'Ufficio centrale, che alle parole del primo comma dell'art. 5 « aventi diritto al godimento » si sostituiscano le altre « aventi diritto reale o immobiliare di godimento di beni vincolati, ecc. ».

Propongo pure che dopo il primo comma se ne aggiunga un secondo nel quale sia detto: « Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo »; e che nel secondo comma, che diventerebbe così terzo, si dica così:

« Se i proprietari ed altri aventi diritto al godimento come sopra che rappresentano almeno.... ».

Faccio voti in mio nome personale perchè sia soppresso l'ultimo comma dell'art. 5 proposto dall'Ufficio centrale.

#### Presentazione di due progetti di legge.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BERTOLÈ-VIALE, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

L'uno riflette i concorsi speciali ai posti di sottotenente nell'artiglieria e genio negli anni 1888, 1889 e 1890.

Il secondo disegno di legge riguarda il computo delle campagne di guerra agli effetti dell'articolo 20 sulla legge delle pensioni 14 aprile 1864.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei due disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati.

Questi progetti saranno stampati e distribuiti per seguire il corso ordinario.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Due sole parole quanto alla proposta che si è fatta della modificazione del primo comma dell'articolo.

Veramente vi trovo miglioramento, e sebbene sembri a prima vista, che potrebbero bastare le parole *diritto reale immobiliare*, tuttavia quella aggiuntavi di *godimento* viene a caratterizzarlo ed a distinguerlo da ogni diritto semplice d'ipoteca, di servitù, ecc.

Non così mi parrebbe potere, nella mia opinione, accogliere l'aggiunta, per cui si propone di dichiarare che in caso di dissenso vi si debba ritenere il voto come negativo, o dissenziente.

Ed a quelle già fatte aggiungo una brevissima considerazione.

In sostanza, in quell'adunanza degli interessati bisogna o consentire al consorzio, o subire tutte le conseguenze degli articoli che susseguono; ed io non posso persuadermi come chi abbia la *proprietà* possa essere costretto da chi abbia un diritto comunque reale, ma minore, quindi così pregiudicato nella sua prerogativa maggiore. Quindi non potrei acconciarmi a questa proposta.

E giacchè ho la parola, vorrei fare una osservazione sul secondo comma dell'articolo.

Non è roba del mio sacco, ma un mandato che ho avuto da un nostro collega il quale non ha potuto essere presente a questa discussione.

Sarà bastante una semplice spiegazione, ma nel concetto di quel collega l'aggiunta riesce necessaria.

Il Senato deve ritenere che, con un'aggiunta

nell'art. 2, l'Ufficio centrale ha provveduto a che si debba procedere ad una relativa *stima sommaria* di tutti i fondi i quali potessero essere assoggettati agli effetti di questa legge.

In questo articolo, laddove si parla degli elementi, dei fattori, dei dati necessari a costituire la maggioranza, si leggono queste parole: « Se i proprietari che rappresentano almeno i tre quinti della superficie complessiva dei terreni, e metà *del loro valore catastale* ».

Ora, mi si assicura, massime nelle antiche provincie, che vi sono proprietà specialmente alpestri, non censite; per queste adunque mancherebbe il *valore catastale*.

Basterebbe adunque di fare una semplice aggiunta in cui si dicesse, che « in difetto dell'istrumento catastale si debba prendere a base la stima di cui all'art. 2 ».

Prego perciò l'Ufficio centrale di voler prendere in considerazione questa modificazione od aggiunta, la quale servirebbe, a mio avviso, a completare l'articolo, per quelle località in cui una parte, talvolta forse maggiore, dei beni che dovessero concorrere, non si trova col l'elemento del valore catastale.

E poichè l'Ufficio centrale, coll'aggiunta all'art. 2 ha provveduto per una stima sommaria, a me sembra che questa supplisca, e presenti gli elementi per provvedere convenientemente anche in questa parte e per quelle località, le quali si trovano nell'accennata condizione di fatto.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola per pronunciarmi sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Io tenni dietro con religiosa attenzione ai discorsi degli onorevoli senatori Costa e Majorana-Calatabiano; ma dico il vero, non ho potuto convincermi dell'utilità degli emendamenti da essi tanto improvvisamente, quanto laboriosamente escogitati e che crederebbero di sostituire a quello che io ebbi l'onore di presentare.

Se questi emendamenti facessero l'effetto del mio, tanto più se ne facessero uno migliore, io li accetterei subito; ma convinto come sono, che invece di migliorare, peggiorerebbero la legge, convinto come sono che quei due emendamenti darebbero un facilissimo mezzo per rendere impossibile l'applicazione della legge a coloro i quali non volessero il consorzio,

debbo con dispiacere dichiarare che non potrei accettarne la sostituzione al mio. Persuasod'altronde del danno di cui sarei colpevole ove commettessi la debolezza di ritirare l'emendamento medesimo, io dichiaro di mantenerlo e di raccomandarlo caldamente al senno del Senato.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come avviene in tutte le discussioni sostenute da persone competenti, si finisce sempre col trovare il bandolo per la buona soluzione delle questioni; e così è avvenuto nella discussione attuale.

Il mio compito è di molto limitato, dopo quanto ha detto il senatore Costa, membro dell'Ufficio centrale, che ha tutto chiarito. In ogni modo consenta il Senato che io riassuma la discussione, per poter venire ad una deliberazione definitiva.

Il senatore Costa ha cominciato dal rettificare un equivoco, che era incorso nella discussione, non certo per opera nostra, cioè di ritenere che nelle parole *aventi dritto*, adoperate nell'articolo, si comprendessero i *conduttori*.

Questo l'Ufficio centrale non l'ha mai inteso dire, e molto meno io. L'Ufficio centrale, quando commenta questo articolo, dice così: « essendo evidente la necessità dell'adesione di tutti coloro che per qualsiasi titolo esercitano in qualsivoglia modo una parte del diritto di proprietà, come sarebbero ad esempio gli enfiteuti, gli usufruttuari, gli usuari e simili ».

Dunque la disposizione è diretta a cautelare le ragioni di quelli che hanno un qualunque dritto di proprietà, un qualunque dritto reale di godimento; ed evidentemente fra questi non sono compresi i *conduttori*.

Ed io stesso poco fa ricordava le parole del senatore Majorana a proposito della legge del 1877, e con esse si accennava agli enfiteuti, usuari ed usufruttuari, non ai *conduttori*. Dunque la questione dei *conduttori* non esiste; essi non sono compresi nell'articolo.

Le parole *aventi dritto al godimento* potrebbero farne nascere il dubbio, e l'egregio senatore Ferraris ha detto che il dubbio sarebbe fondato, se restasse l'articolo così com'è; eli-

miniamo adunque questo dubbio, diciamo *avente dritto reale immobiliare*, e risolviamo questo punto della quistione.

Resta l'altro, che riguarda gli *usufruttuari ed usuari*, poichè per gli enfiteuti l'onorevole senatore Griffini conviene che debbano intendersi compresi fra i *proprietari*.

Egli ha accennato agli elementi costitutivi di queste due modificazioni della proprietà, *usufrutti ed uso*; ed ha nuovamente invocato la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ora io non ho voluto, la prima volta che ho preso la parola, e non voglio nemmeno ora, esaminare se ed in quanto la legge attuale possa attagliarsi o conformarsi a quella di espropriazione per causa di pubblica utilità; e non faccio tale esame, perchè mi pare inutile. Ma questa legge che ho sott'occhio mi dimostra come si sia cercato di garantire i diritti di coloro che hanno un diritto reale al godimento, come sono gli usufruttuari e gli usuari. E li garantisce la legge, non solo dicendo che *essi debbono essere fatti indenni dai proprietari espropriati*, ma dando a loro dei diritti speciali negli articoli 52, 53, 54, 55, 56.

E l'onorevole senatore Griffini, che ha certamente presente questi articoli, troverà che non sono poche le facoltà date dalla legge di espropriazione a tutti coloro che hanno un diritto reale immobiliare.

In ogni modo resta fermo, che di tutti costoro la legge generale di espropriazione si occupò, e cercò le garanzie migliori per far valere il loro diritto.

Nel caso dunque dell'art. 5 è meglio seguire la via più sicura, la via più retta e dare le garanzie anche agli usufruttuari ed usuari.

E se altri argomenti mancassero, me ne viene uno in soccorso, che credo nel caso attuale renda perentoria la necessità di questa aggiunta.

Ho voluto riscontrare il Codice civile in materia di usufrutto e di uso relativo a boschi e foreste, che sono gli argomenti in esame. L'usufruttuario ha molti diritti conceduti dalla legge. Nella misura del godimento attribuito dalla legge generale a qualunque specie di usufrutto, si occupa il Codice civile specialmente di usufrutto di boschi e di foreste, e concede delle ragioni speciali all'usufruttuario,

che servono a determinare meglio il suo diritto reale; valga lo stesso quando si parla dei diritti di uso.

Anzi in materia di diritto d'uso, la legge civile nell'art. 530 dice: «L'uso dei boschi e foreste è regolato da leggi particolari».

Dunque ha ritenuto nell'*usuario* un diritto reale sui boschi e sulle foreste, tanto che ha rimandata ad una legge speciale l'attuazione di esso.

Ora evidentemente i consorzi di rimboscamento, e tutte le disposizioni, che compongono questo progetto di legge, non possono pregiudicare in modo alcuno il diritto reale concesso dalla legge generale all'*usufruttuario* ed *usuario* in materia di boschi e foreste.

Se così è, non trovo ragione perchè proprio non si debba accettare la garanzia accordata ad essi dal nuovo art. 5.

Sicchè io credo che, eliminata la questione dei conduttori, che non fu mai nella mente dell'Ufficio centrale, nè nella mia; fissata la interpretazione della legge del 1877 che con la voce *proprietari* intese parlare di coloro che hanno anche una particella di dominio; ne viene di conseguenza che nell'art. 5, quando fissiamo tassativamente il significato delle parole: *ed ogni altro avente diritto reale immobiliare al godimento dei beni vincolati*, abbiamo fatto quanto è richiesto per garantire gli interessi di tutti.

Nè mi spaventa la considerazione fatta dall'onor. senatore Griffini, che tutto ciò allunga e rende difficili i consorzi, poichè la legge non si compone di questo solo articolo. E l'onorevole senatore Costa ha già ricordato che, quando il consorzio non si costituisce, la legge si esegue lo stesso, poichè il ministro ha facoltà di procedere all'espropriazione.

Dunque, se il consorzio si costituisce, avrà tutti i vantaggi che diamo con questa legge; se non si costituisce, resta la facoltà allo Stato di espropriare.

Mi pare dunque non valga la pena d'insistere più oltre su questa questione.

E del pari non credo, dopo le parole dette dall'onor. senatore Costa, aver fatica a tranquillare l'onor. senatore Cavallini, il quale osservava che nei due comma dell'art. 5 ci poteva essere un'antinomia, che non era nell'animo nostro. Ma questa è tolta, poichè nel secondo

comma si precisano *i proprietari e gli aventi diritti come sopra*. Resta però ferma la parola *interessati* nell'art. 3 che ha significato diverso da quello che hanno nell'art. 5 le parole: *proprietari od altri aventi diritto reale immobiliare*.

Circa la questione di tassa, non posso e non debbo che riportare le parole del mio collega delle finanze.

Certamente, se io guardassi puramente allo scopo agricolo ed economico della legge, dovrei aderire a tutti i mezzi che agevolino questo scopo, siano pure dannosi alla finanza; ma nell'esame di questo disegno di legge, che riguarda pure la finanza, non posso e non debbo fare a meno, come parte del Governo, di preoccuparmi delle questioni finanziarie. Ora, nella legge, come fu concepita la prima volta dal Governo, come fu sostenuta da me alla Camera dei deputati, e come dalla Camera stessa fu votata, non vi era questa disposizione. E notisi che la Camera si occupò di questo progetto di legge, quando non c'era la legge generale del luglio 1887. La Camera ritenne che bastavano le altre agevolazioni accordate ed il concorso dello Stato per due quinti nella spesa; locchè rende differente questa legge dalle altre dei consorzi d'acqua a scopo agricolo od industriale, in cui non si paga il capitale, ma solamente una parte di interesse.

Ora, non è colpa mia certo, se dopo è venuta la legge del 1887, con cui il Parlamento soppresse i privilegi in materia di tasse-registro.

Parve al ministro delle finanze che l'attuale proposta dell'Ufficio centrale non fosse conforme a quella legge, per cui mi ha incaricato di pregare il Senato a non votarla. Quest'alta Assemblea faccia quel che crede nella sua saviezza, dopo quanto ho detto.

Conchiudo pregando il Senato, d'accordo con l'Ufficio centrale, ad accettare quattro proposte di modificazione. La prima riguarda il dire nettamente *diritto reale immobiliare*, ed escludere con ciò il dubbio che vi siano compresi i conduttori. La seconda consiste nell'accettare che al comma secondo, alla parola *proprietari*, si uniscano le altre *ed aventi diritto come sopra*, per togliere ogni antinomia apparente tra il primo ed il secondo comma.

La terza riguarda il caso in cui, essendo dis-

senzienti coloro che hanno un diritto reale immobiliare, il loro voto si reputa negativo.

Finalmente accetto in massima la quarta proposta (salvo a sentire il parere dell'Ufficio centrale) fatta dall'onor. Ferraris, il quale tende a mettere più in armonia l'art. 5 con l'art. 2, e mi riservo proporre la formola precisa.

Senatore SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. relatore.

Senatore SORMANI-MORETTI, *relatore*. L'onorevole senatore Costa, che mi siede accanto a questo banco, ha già letto gli emendamenti, che l'Ufficio centrale avrebbe concordati, e nei quali conviene anche l'onorevole ministro, per quanto ha tratto alla questione d'indole prettamente giuridica, sollevata dal senatore Grifini e stata testè così ampiamente e sapientemente svolta.

A me rimane quindi ora di rispondere all'on. senatore Ferraris circa l'osservazione da lui fatta sulla disposizione dall'Ufficio centrale introdotta nel secondo comma dell'articolo in questione, in virtù della quale, al criterio per costituire il consorzio basato sull'estensione di proprietà in ragione dei tre quinti della superficie complessiva dei terreni da consorziarsi, il quale criterio era stato proposto unico dal Ministero, si appaiò anche l'altro criterio del valore, nella misura della metà del valore catastale dei beni consorziabili.

La ragione di questo doppio criterio, siccome fu detto nella relazione del vostro Ufficio centrale, ha la sua origine dalla esperienza pratica, perchè il solo criterio della estensione di superficie, specialmente trattandosi di proprietà montane, non corrisponde che di rado e per caso alla importanza economica ed alla produzione o reddito di quella superficie.

Quel criterio pertanto non sufficiente a che avesse esso solo tanta preponderanza da imporre la costituzione del consorzio ai vicini più piccoli ma forse più fortunati proprietari, l'Ufficio centrale reputò opportuno completare con l'altro criterio della metà del valore catastale dei beni stessi.

L'importanza di tale duplice criterio è correlativa, e sembra potere bastare per le conseguenze di dare una ragionevole base a giudicare della reale preponderanza degli interessi

che possono trovarsi eventualmente in conflitto per costituire o non un consorzio. Ma, poichè di fronte all'attuale stato del catasto in Italia il senatore Ferraris, anche per incarico altrui, ne fa presente come, in alcune regioni di compartimenti catastali, trovansi nel fatto dei terreni, specialmente montuosi, i quali non sono per nulla censiti, ciò che, anche pel compartimento modenese, io ebbi da molti anni a constatare ed a ricordare in Parlamento invocando e provocando provvedimenti opportuni, l'Ufficio centrale accetta, dal canto suo, e concordò anche coll'onorevole ministro, la aggiunta che il senatore Ferraris propone. Alle parole dunque: « se i proprietari che rappresentano almeno tre quinti della superficie complessiva dei terreni, e metà del loro valore catastale », farebbero seguito queste: « ed in difetto, metà del valore risultante dalla stima sommaria di cui all'art. 2 ».

A me non resta ora se non che scagionare l'Ufficio centrale del come e del perchè inserì in questo articolo 5 le disposizioni messevi in fine del secondo comma e nell'intero terzo comma, avvertendo, innanzi tutto, che non si possono veramente dire escogitate da esso quelle disposizioni, nè presentate di propria iniziativa; ma, piuttosto, ricordate e riprodotte quali erano state dal Ministero, ed anzi dal medesimo attuale ministro delle finanze, altre e più volte proposte, sia alla Camera dei deputati sia al Senato stesso.

L'Ufficio centrale trovò che doveva essere molto opportuno, poichè si era stabilito di autorizzare e di promuovere anzi questi consorzi per rimboscamenti, che venissero rammentate, confermate e stabilite le modalità con cui essi potevano poi fungere e vivere. L'Ufficio centrale si confermò in tale suo concetto d'opportunità, rilevando come infatti nei precedenti disegni di legge presentati al Parlamento dal Governo del Re sopra questo stesso argomento erano appunto messi appositi articoli, per riprodurre anche e rammemorare le disposizioni comprese nell'art. 15 della legge forestale vigente, riguardante precisamente la capacità giuridica, la responsabilità, gli arbitrati e il modo di riscossione delle quote di contributi consorziali, ed alcune agevolzze finanziarie sulle tasse di registro dovute all'erario per l'atto della loro costituzione e per ogni altra loro operazione almeno durante i primi anni di vita.

Ora il Ministero riconobbe la convenienza ed opportunità di ricordare e riferirsi a quelle testè accennate disposizioni di legge. Ma però fa eccezione - dietro particolare insistenza del ministro delle finanze - per ciò che riguarda le agevolanze finanziarie; ed il ministro Grimaldi, anche a nome del ministro delle finanze, che spiaceci non abbia potuto essere ora qui presente, chiede ora sia soppresso l'intero terzo comma di questo articolo 5, comma che a quelle agevolanze si riferisce.

Nel disegno di legge proposto nel 1882 dal ministro di agricoltura Berti, d'accordo, di consenso, insieme anzi collo stesso attuale ministro delle finanze, onor. Magliani, eravi anche compreso l'articolo riguardante l'esonero dalle tasse di registro, onde favorire altresì in tal modo la costituzione di questi consorzi.

Vero è che intervenne poi dopo la legge 14 luglio 1887, n. 4702 (serie 3<sup>a</sup>), con cui si esclusero in massima le esenzioni e i privilegi in materia di tasse di registro e bollo senza limitazione di tempo, mentre per altre tale tempo fu limitato, ma però furono anche allora ammesse alcune esenzioni per leggi analoghe a queste, come per esempio per quelle relative a bonifiche.

E vero è altresì che furono anche poi fatte delle eccezioni, accordati dei favori, specialmente pei consorzi d'irrigazione ed inoltre pei consorzi minerari, votati qui da noi nello scorso luglio; e vero è che di tali eccezioni e favori abbiamo oggi stesso, qui dinanzi a noi, novella prova nell'ultimo articolo del progetto di legge che verrà in discussione dopo il presente, pei consorzi d'acqua a scopo industriale.

Ora, senza pregiudicare o criticare que' favori, plaudendovi anzi, ma ad ogni modo richiamandoli alla mente per chiedere almeno almeno uguaglianza di trattamento, parve all'Ufficio centrale che, se saviamente erano state altre volte proposte ai consorzi per rimboscamento dal Ministero stesso simili facilitazioni e sono oggi ancora accordate ad altri consorzi, di esse fossero a preferenza meritevoli questi nostri consorzi, perchè se vi hanno consorzi i quali per la natura loro siano poveri e nell'inizio loro sprovvisti di mezzi e di risorse, e più lungo lasso di tempo abbiano ad aspettare prima di ottenere una anche lieve remunerazione dei loro sforzi, meglio che non i consorzi minerari o gli

idraulici ed i consorzi d'acqua a scopo industriale, possono essere e sono questi consorzi destinati a favorire i rimboscamenti, i quali poi, come vedemmo ed è detto all'art. 1, tendono pure a regolare il deflusso delle acque e però hanno strettissima analogia coi consorzi che si occupano del regime idraulico.

Che se, a ragione, l'onor. senatore Costa osserva come, per le accennate ragioni, a questi nostri consorzi per rimboscamento 6 anni sarebbero pochi; è da rispondergli che il poco val meglio del nulla, e che se non sta a noi fare proposte finanziarie più larghe, può stare almeno il non lasciar cadere quelle dianzi già presentate e nella misura ad altri concessa; e che, d'altra parte, una delle condizioni più proficue per questi nostri consorzi di cui trattiamo o, dirò meglio, più importanti, siccome tale da non vietare loro almeno i primi passi, sarebbe appunto quella di esonerarli dalle tasse proporzionali non lievi e per essi incomportabili che possono derivare dalle espropriazioni che loro si concedono e che devono essere costretti a fare subito, prima quasi d'incominciare l'opera loro di rimboscamento o di rinsodamento.

All'onor. senatore Costa rispose, del resto, per questa parte, dirò così economica, il senatore Majorana, altro onorevole membro dell'Ufficio centrale, stante che l'Ufficio centrale su questo punto è diviso in due campi.

Il solo onor. senatore Costa, giusta l'antecedente costante suo avviso ed il fermo proposito suo di non accordare eccezione alcuna alle leggi vigenti e specialmente a quella finanziaria del 1887 sulle tasse di registro e bollo, consente con piacere, nella proposta che, per ispeciale insistenza del ministro delle finanze, fa oggi il ministro d'agricoltura a nome di tutto il Ministero, di tôrre via, cioè, l'intero terzo comma dell'art. 5, ora in votazione.

In vero, se noi dobbiamo fare qualche cosa di serio per tentare di promuovere questi consorzi per rimboscamenti, egli è da rendere la loro vita economica possibile, nè certo tale sarebbe se s'imponesse loro ogni maggiore gravanza di tasse al momento della loro costituzione e dell'inizio di opere, di lavori e di piantagioni di lentissima retribuzione.

Io accennai l'altro giorno nella discussione generale come sia opinione mia individuale che i buoni risultati finali di questa legge prover-

ranno quasi esclusivamente da ciò che il Governo dovrà all'atto pratico fare esso per la massima parte tali rimboscamenti, espropriando per proprio conto, e divenendo, come fu detto, esso stesso boscaiolo.

Io non ho quindi certo molta fede nella costituzione di questi consorzi; ma dal momento che questo tentativo si deve fare, dal momento che lo Stato vuole cercare d'esonersi da troppi pensieri, da troppe cure, da troppi carichi di espropriazioni, piantagioni, lavori, col promuovere il concorso volonteroso di questi consorzi pei rimboscamenti, parmi sia suo stesso bene calcolato interesse finanziario quello di facilitare dall'un lato il loro sorgere e la loro vita usando minori esosità fiscali, per dispensarsi poi dall'altro lato da maggiori dispendi, ad intero, esclusivo suo onere.

Nella persuasione quindi che per fare seriamente tale tentativo di promuovere questi consorzi per rimboscamenti, nello stesso bene inteso interesse del bilancio dello Stato, il Governo deve accordare ai consorzi per rimboscamenti almeno i favori che accorda ad altri consorzi idraulici e minerari, l'Ufficio centrale, meno uno de' suoi membri, per bocca mia dichiara: ch'esso insiste perchè venga posto ai voti, e dal Senato ammesso, anche il terzo comma dell'art. 5, quale sta scritto nel progetto di legge a noi dinanzi.

PRESIDENTE. L'emendamento adunque del senatore Griffini non è altro che l'eliminazione di alcune parole nel primo comma dell'articolo 5. Vi sono inoltre gli emendamenti e le aggiunte dell'Ufficio centrale all'articolo stesso.

Comincerò dall'emendamento proposto dall'onor. senatore Griffini:

« Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento ».

Egli dunque vorrebbe eliminare le parole: *ed ogni altro avente diritto al godimento dei beni vincolati*.

Domando se l'emendamento dell'onor. senatore Griffini è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Vengo ora agli emendamenti ed alle aggiunte proposti dall'Ufficio centrale, e siccome si riferiscono ai diversi comma dell'articolo in discussione, così io leggerò l'articolo comma per comma cogli emendamenti ed aggiunte proposti, ed il Senato potrà farne giudizio e votarli se crede.

#### Art. 5.

Entro un mese dalla pubblicazione degli elenchi definitivi, i proprietari ed ogni altro avente diritto al reale e immobiliare godimento dei beni vincolati sono individualmente convocati dal prefetto per deliberare se intendono di riunirsi in consorzio a fine di compiere i lavori di rimboscamento o di rinsodamento.

Le parole aggiunte a questo comma sono: *reale e immobiliare*.

Chi approva questo 1° comma dell'art. 5 così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato).

Secondo comma:

« Se i proprietari e gli aventi diritto come sopra, che rappresentano almeno  $\frac{3}{5}$  della superficie complessiva dei terreni e metà del loro valore catastale ed in difetto metà del valore risultante dalla stima sommaria di cui all'art. 2, deliberano di riunirsi in consorzio, questo s'intende costituito e sono ad esso applicabili le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge del 29 maggio 1873, n. 1387 (serie II) e dell'art. 7 del testo unico delle leggi sui consorzi di irrigazione approvato col regio decreto 28 febbraio 1886, n. 3732 (serie III). Nel caso che il voto del proprietario e aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo ».

Le aggiunte proposte sono dunque: la prima, « e gli aventi diritto come sopra »; la seconda, « e in difetto metà del valore risultante dalla stima sommaria di cui all'art. 2 »; la terza, « Nel caso che il voto del proprietario e degli aventi diritto al godimento dell'immobile vincolato non sia concorde, si considera come negativo ».

Pongo ai voti questo secondo comma dell'articolo così modificato e colle aggiunte proposte dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Rimane l'ultimo comma, al quale il Senato avrà udito che il ministro di agricoltura e commercio è contrario; all'opposto l'Ufficio centrale a maggioranza dichiara di mantenerlo.

Il comma è il seguente:

« Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire dieci, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e primo stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di anni sei, dalla data dell'atto costitutivo, occorrono per l'esecuzione dei lavori di rimboscamento e per le relative necessarie espropriazioni, alienazioni e retrocessioni di cui nei seguenti articoli 6, 16 e 17 ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

La votazione risultando incerta, si procede alla controprova.

Prego quelli che non approvano il comma terzo testè letto di volersi alzare.

(Approvato).

Rimane così approvato l'intero art. 5.

#### Art. 6.

I proprietari che non aderiscono al consorzio hanno facoltà di eseguire entro il proprio fondo, nel termine che è prescritto nel disegno dei lavori e colle norme del disegno, i lavori stessi, oltre al contribuire nel consorzio alle opere di comune interesse. Dall'obbligo di rimboscare sono dispensati i proprietari di terreni sodi o che li rendano e mantengano tali, ovvero di terreni disposti o che li dispongano e mantengano a ripiani o coltivati in conformità all'art. 3 della legge forestale. Questi proprietari dovranno però sempre contribuire al consorzio per le opere di comune interesse.

I proprietari che non aderiscono al consorzio e dei quali i terreni non sono e non si riducono e mantengono nelle condizioni di cui in questo articolo, possono essere espropriati dal consorzio a termini della legge 25 giugno 1865.

(Approvato).

#### Art. 7.

I proprietari delle terre comprese nelle aree dei consorzi pel rimboscamento concorrono nella spesa dei lavori, mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali secondo i criteri stabiliti nell'atto di costituzione del consorzio.

Quando l'atto di costituzione non determini questi criteri, servirà di base al riparto della spesa stessa, quanto ai fondi urbani la misura dell'imposta principale sui fabbricati e quanto ai fondi rustici il valore risultante dalla stima catastale eseguita a norma della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e sino a che questa non sia compiuta, il valore delle stime sommarie di cui all'art. 2.

Colle stesse norme è determinata la misura del contributo per le opere di comune interesse a carico dei proprietari di cui nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 8.

L'atto di costituzione del consorzio è sottoposto all'approvazione del Governo.

Quando questa approvazione sia intervenuta, lo Stato concorrerà fino a due quinti della spesa per le opere di rimboscamento o di rinsodamento eseguite dal consorzio.

Il pagamento è fatto a rate ed a misura che i lavori vengono eseguiti e collaudati.

(Approvato).

#### Art. 9.

Compite le opere di rimboscamento o di rinsodamento e fattone l'accertamento per mezzo di una Commissione nominata dal Ministero di agricoltura, i proprietari dei terreni compresi nel consorzio determinano le spese necessarie alla conservazione ed al mantenimento delle opere eseguite.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avverto che all'art. 10, all'ultima linea, invece di dire « approvate con regio decreto » si deve dire « *approvato* con regio decreto », perchè il testo unico delle leggi sul

Credito fondiario è stato approvato, e non *approve*, con regio decreto.

PRESIDENTE. Sta bene, si terrà conto, nella lettura dell'articolo, di questo errore di stampa e si correggerà.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Art. 10.

I consorzi possono ottenere dagli Istituti, che hanno assunto nel Regno l'esercizio del Credito fondiario, mutui od anticipazioni in conto corrente fino alla concorrenza di tre quarti dei valori di stima dei fondi consorziali, concedendo loro ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle altre disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul Credito fondiario approvato con regio decreto 22 febbraio 1885.

(Approvato).

#### Art. 11.

Quando i consorzi non eseguono i lavori stabiliti, o non li eseguono nella forma e nel tempo indicati nel progetto, il Ministero può scioglierli e procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento a termini della legge 25 giugno 1865.

(Approvato).

#### Art. 12.

Ove il consorzio non venga costituito, il Ministero ha facoltà di procedere alla espropriazione dei terreni compresi nell'area di rimboscamento o di rimboscamento a termine della legge suddetta.

(Approvato).

#### Art. 13.

I proprietari dei terreni, di che nei due articoli precedenti, quando vogliono conservare la proprietà dei loro fondi, devono, entro un mese dalla notificazione che venisse loro fatta, assumere le seguenti obbligazioni, cioè:

a) di eseguire a proprie spese i lavori che, secondo il progetto di rimboscamento o di rimboscamento e nei termini in esso indicati, debbono farsi nei loro fondi e di pagare la quota

che verrà fissata dall'Amministrazione forestale per le opere di interesse comune;

b) di attenersi al piano di coltura o di conservazione approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale.

(Approvato).

#### Art. 14.

Pei lavori obbligatori di rimboscamento o di rimboscamento, di cui agli articoli 6 e 13, lo Stato concorre fino a due quinti della spesa.

La disposizione, di cui all'art. 10, è estesa ai privati che compiono nei loro fondi i lavori prescritti dalla presente legge.

(Approvato).

#### Art. 15.

Quando i proprietari non eseguissero i lavori ai termini dell'art. 14, il Governo, previa notificazione del mancato adempimento dell'obbligo assunto, ha facoltà di procedere alla espropriazione a termini della legge 25 giugno 1865.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In luogo di dire « ai termini dell'art. 14 » si deve dire « ai termini dell'art. 13 ».

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo testè letto, con la modificazione proposta dall'onor. ministro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 16.

I terreni espropriati possono, per decreto reale, prima o dopo il rimboscamento od il rimboscamento, essere venduti o concessi altrimenti, serbato il vincolo forestale.

(Approvato).

#### Art. 17.

I proprietari dei beni espropriati per effetto delle disposizioni contenute negli articoli pre-

cedenti hanno diritto, entro cinque anni da che il rimboscamento od il rinsodamento sarà compiuto, di riacquistare i fondi già di loro proprietà che non fossero stati alienati per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, restituendo il prezzo di espropriazione e le spese occorse pel rimboscamento o pel rinsodamento con i relativi interessi.

Il Ministero d'agricoltura può consentire che il pagamento venga fatto in rate annuali non oltre le dieci, con i relativi interessi.

(Approvato).

#### Art. 18.

Nei terreni rimboscati o rinsodati a norma della presente legge, sia per cura dei consorzi o dei proprietari, sia per cura del Governo, le operazioni di coltura boschiva, taglio di boschi, come ogni altra operazione forestale e l'esercizio del pascolo, non possono eseguirsi che in conformità dei disegni di coltura o di conservazione preparati dall'Amministrazione forestale, ed approvati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio forestale.

(Approvato).

#### Art. 19.

È data facoltà al Governo di accordare una indennità ai proprietari od utenti di terreni montuosi sottoposti al vincolo forestale, a condizione che essi escludano, per un tempo da determinarsi, il pascolo di una o più specie di animali dai terreni stessi e si sottomettano alle disposizioni dell'articolo precedente rispetto al disegno di coltura.

(Approvato).

#### Art. 20.

Un apposito fondo per la esecuzione della presente legge è stanziato annualmente nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Insieme a questo stato di previsione sarà presentata una relazione sulla spesa fatta e sui risultati ottenuti per i rimboscamenti di cui nella presente legge.

(Approvato).

#### Art. 21.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio forestale e previo avviso del Consiglio di Stato, sarà provveduto a quanto occorre per la esecuzione della presente legge, e in ispecie alla procedura da seguire nei reclami ed al modo di determinare la misura e le epoche di pagamento del concorso dello Stato nelle spese di rimboscamento.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella prossima adunanza.

#### Approvazione del progetto di legge: « Consorzi d'acqua a scopo industriale » (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del progetto di legge intitolato: « Consorzi d'acqua a scopo industriale ».

Interrogo il Senato se intenda di incominciare in questa adunanza la discussione di questo disegno di legge.

Voci. Sì, sì.

PRESIDENTE. L'onor. signor ministro di agricoltura, industria e commercio ha forse qualche osservazione da fare in proposito?

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non ho nulla da obiettare e sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prego il Senato di voler consentire di omettere, come si è fatto per il progetto di legge testè discusso, la lettura di questa proposta di legge.

Senatore ROSSIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSIA, *relatore*. Anche io rivolgo al Senato la stessa preghiera di consentire che sia omessa la lettura di questo progetto di legge, sia perchè, essendo stato da lungo tempo distribuito ai signori senatori, questi lo conoscono perfettamente, sia perchè oramai l'ora è abbastanza tarda.

PRESIDENTE. Nessuno facendo obiezioni alla proposta dell'onor. ministro di agricoltura e commercio e dell'onor. relatore che venga omessa la lettura del progetto di legge, questo sarà letto soltanto articolo per articolo.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno domandando di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Art. 1.

I consorzi di derivazione e di uso delle acque a scopo industriale, sia volontari che obbligatori, sono ordinati colle norme stabilite dal Codice civile, e secondo le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il regolamento consorziale, prescritto dagli articoli 657 e 659 del Codice civile, deve specificare i diversi scopi industriali del consorzio, la quantità d'acqua che si vuol derivare, la forza motrice che si utilizza, i diritti e le ragioni d'acqua dei singoli consorziati, il riparto dei relativi contributi, i modi per l'amministrazione e per la formazione della maggioranza degli interessi necessari a stabilire le deliberazioni; come pure la quantità degli interessi che devono essere rappresentati nelle adunanze generali, perchè siano legalmente costituite, ed i poteri che si conferiscono agli amministratori.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. La relazione dell'Ufficio centrale a proposito di questo art. 2 si ferma alla parola « utilizza » e dice: « la parola in presente *utilizza* potrebbe far credere non trattarsi che di usi esistenti, mentre la legge è fatta non solo per regolare gli usi esistenti, e per dare

ad essi tutto quello sviluppo di cui sono suscettibili, ma per crearne di nuovi ».

L'Ufficio centrale domanda all'uopo una dichiarazione del Governo. Rispondo, che il Governo è pienamente dell'avviso dell'Ufficio centrale nel senso che la legge è fatta principalmente per promuovere la utilizzazione dell'acqua a scopo di creare nuove forze industriali.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola pongo ai voti l'art. 2 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### Art. 3.

I consorziati concorrono nelle spese del consorzio con un contributo secondo le proporzioni stabilite nel regolamento indicato nell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 4.

Costituito il consorzio e trascrittone il regolamento a termini e per gli effetti delle disposizioni contenute nel titolo XXII, libro III del Codice civile, tutti i diritti e gli obblighi derivanti da esso passano di pieno diritto, ed indipendentemente da qualsiasi convenzione, dai primi utenti consorziati agli utenti successivi.

(Approvato).

#### Art. 5.

Le condizioni e le riserve fatte nel prendere parte al consorzio non hanno effetto rispetto ai terzi se non siano espresse nel regolamento e questo non sia trascritto.

(Approvato).

#### Art. 6.

L'Amministrazione del consorzio ha la capacità giuridica di rappresentare, col mezzo del suo capo, il consorzio in giudizio, nei contratti, e in tutti gli atti che l'interessino, entro i limiti dei poteri stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

## Art. 7.

La Cassa dei depositi e prestiti potrà concedere ai consorzi costituiti secondo la presente legge, a provincie ed a comuni per le opere di cui all'articolo seguente, mutui ammortizzabili all'interesse normale, stabilito a termini dell'art. 17 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e secondo pure l'art. 17 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, mediante delegazioni sui contributi consorziali, o sulle sovrimposte comunali e provinciali.

(Approvato).

## Art. 8.

Il ministro d'agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere, entro i limiti delle somme che verranno stanziare in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad un industriale.

Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendano o si completino dopo di essa, uniformandosi alle attuali disposizioni. Però in questo caso il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento.

(Approvato).

## Art. 9.

Lo stesso concorso potrà essere accordato anche a privati, sentito del pari il Consiglio dell'industria e del commercio.

(Approvato).

## Art. 10.

Il concorso dello Stato non può essere concesso se non a condizione:

1. Che la forza motrice ottenuta colle opere di cui sopra sia in misura non minore di 50 cavalli nominali;

2. Che i comuni e le provincie, nel territorio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o alcuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una misura complessivamente non inferiore alla quinta parte del concorso dello Stato, qualora non sieno essi stessi o soli o associati che chieggano il concorso dello Stato per la costruzione delle opere di cui all'art. 8.

(Approvato).

## Art. 11.

Il concorso dello Stato verrà dato mediante il pagamento di una quota d'interesse annuo, proporzionata alle somme realmente spese nella esecuzione delle opere di cui all'art. 8, entro i limiti del progetto presentato al Ministero per ottenere il concorso.

Il concorso dei comuni e delle provincie verrà dato pure a fondo perduto, e nella forma stessa del concorso dello Stato, o mediante il pagamento di una somma capitale corrispondente.

(Approvato).

## Art. 12.

Le opere di cui sopra, ad istanza degli interessati, e sulla proposta del Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge sulle opere pubbliche 25 marzo 1865, ed il pagamento della prima quota d'interesse annuo sarà fatto dallo Stato, dai comuni e dalle provincie dopo un anno dalla data della collaudazione.

(Approvato).

## Art. 13.

Il concorso verrà concesso per un tempo non maggiore di anni trenta. Il tempo per il quale dura il concorso si divide in tre periodi uguali. Durante il primo periodo, il concorso dello Stato, compreso pure il quinto, di cui al n. 2 dell'articolo 10, non potrà essere maggiore del 3 d'interesse per ogni cento lire di capitale, speso per eseguire le opere. Il concorso dello Stato dovrà diminuire nel secondo periodo di un terzo del suo ammontare, e nell'ultimo periodo di un altro terzo.

Il concorso annuo complessivo però dello Stato,

dei comuni e delle provincie, non potrà mai superare l'importo della metà degli interessi, esclusa la quota di ammortamento.

Gli interessi suddetti saranno calcolati alla ragione legale, quando non risulti altrimenti dagli atti.

(Approvato).

#### Art. 14.

I consorzi possono stabilire nel regolamento che le controversie fra consorziati, o fra questi ed il consorzio, siano decise da arbitri, e che questi possano rendere le loro decisioni eseguibili non ostante appello ai tribunali ordinari.

In questo caso il regolamento stabilisce a chi spetti la scelta degli arbitri, e in quali modi ed entro quali termini debbano essere pronunziate le loro decisioni, e possa interporli appello ai tribunali.

Sarà però lecito stabilire nel regolamento che gli arbitri decidano come amichevoli compositori.

(Approvato).

#### Art. 15.

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, i consorzi possono essere autorizzati, mediante decreto reale, a riscuotere i contributi consorziali con le forme, coi privilegi e con le norme tutte in vigore per l'esazione delle imposte dirette.

Per ottenere tale autorizzazione il consorzio che ne fa domanda deve dimostrare di essersi conformato alle prescrizioni della presente legge, e che la forza motrice che si utilizza sia in misura non minore di 50 cavalli nominali.

La domanda corredata dal regolamento e degli altri documenti opportuni, è presentata dall'Amministrazione del consorzio al prefetto della provincia, che la trasmette colle sue note ed osservazioni al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Approvato).

#### Art. 16.

Nel caso di consorzi volontari o obbligatori, costituiti a scopo agricolo ed industriale, il loro

carattere legale sarà determinato da quegli interessi dell'una o dell'altra specie, che siano in prevalenza.

(Approvato).

#### Art. 17.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di L. 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del consorzio, e gli atti successivi che per la durata di quattro anni dalla data dell'atto costitutivo occorrono per l'esecuzione di nuovi lavori di derivazione ed uso delle acque a scopo industriale, nei quali atti si intendono compresi anche quelli di acquisto di acqua a tale scopo.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Terminata la discussione, ho il debito di rispondere ad un'altra osservazione dell'Ufficio centrale, il quale dice così: « Il Governo dovrà parimente dichiarare la posizione giuridica ed economica dei consorzi industriali esistenti rimpetto alla nuova legge, sia per eventuali modificazioni dei loro statuti, sia per classificarli nell'elenco generale ».

L'Ufficio centrale mi domanda insomma se questa legge si applica solo ai consorzi da costituirsi, od anche agli esistenti.

Non esito a dichiarare che si riferisce sia ai consorzi futuri, sia a quelli esistenti, per quanto riguarda opere o fatti nuovi.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Io, a nome dell'Ufficio centrale, ringrazio il ministro delle dichiarazioni che ha fatto, le quali corrispondono perfettamente anche agli intenti dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Questa legge sarà votata a scrutinio segreto domani, insieme coll'altra che si è discussa quest'oggi.

L'adunanza per domani viene fissata per le ore 2 e mezzo.

L'ordine del giorno è il seguente:

I. Votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge, concernenti, uno le disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti; l'altro, i consorzi d'acqua a scopo industriale.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità;

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

La seduta è sciolta (ore 5 e 25).

